Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 24 giugno 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto 5 aprile 1974, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate.

MEDAGLIE D'ORO

Alla memoria di OMICCIOLI Guglielmo, l'11 gennaio 1972 in Vietri di Potenza (Potenza) — Con assoluto sprezzo del pericolo, mosso unicamente da altruistico impulso, si lanciava in soccorso di un operaio colpito da una violenta folgorazione. Benchè sconsigliato dai presenti, tentava egualmente di aiutarlo, rimanendo, a sua volta, vittima del proprio indomabile coraggio. Luminoso esempio di solidarietà umana spinto fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria del sottotenente PASCALE Mauro, il 24 giugno 1972 in Mondragone (Caserta). — Con eccezionale spirito di abnegazione e sereno sprezzo del pericolo, non esitava ad affrontare le tempestose acque del mare, nel tentativo di soccorrere un giovane in procinto di annegare. Unitamente ad altro animoso raggiungeva il malcapitato e lo sorreggeva fuori dalla acqua fino a quando questi non riusciva ad aggrapparsi ad un salvagente lanciato da riva, mentr'egli, stremato dallo sforzo, veniva trascinato al largo dalla forte corrente, facendo olocausto della propria giovane vita ai più alti e nobili ideali di generoso altruismo.

Alla memoria del brigadiere della guardia forestale COTTIGNOLI Felice, il 12 luglio 1973 in Sezze (Latina) — Portatosi coraggiosamente lungo le pendici di una collina in fiamme per contenere l'impeto dell'incendio e scongiurare l'imminente grave pericolo per alcune case rurali, non cessava di prodigarsi infaticabilmente nelle rischiose operazioni di spegnimento, se non quando, investito da un'improvvisa fiammata, rimaneva vittima del suo generoso altruismo. Luminoso esempio di incondizionata dedizione al dovere e di operante solidarietà umana.

MEDAGLIE D'ARGENTO

BUSSONI Mario e LUZI Raimondo, il 3 gennaio 1971 in Roma. — Scorta un'autovettura precipitare in un laghetto, non esitava, con generoso e tempestivo intervento, a tuffarsi unitamente ad altro animoso nelle gelide acque e ad estrarre dal veicolo che stava lentamente inabissandosi lo sfortunato automobilista. Fulgido esempio di nobile altruismo e di elette virtù civiche.

Alla memoria di DE ANGELIS Giovanni, il 19 giugno 1971 in Maccarese (Roma). — Richiamato da invocazioni di aiuto, con pronta determinazione ed assoluto sprezzo del pericolo, si tuffava nelle agitate acque del mare, in aiuto di due bagnanti che, trascinati al largo dalla corrente, rischiavano di annegare. Raggiunti i pericolanti, mentre cercava, in un supremo slancio di generosità, di spingerli verso la riva, scompariva, stremato dallo sforzo, tra i flutti, facendo dono della vita ai più alti ideali di umana solidarietà.

DELL ELBA Aldo, il 23 gennaio 1972 in Apice, località Tignano (Benevento). — Scorta un'autovettura sbandare e precipitare in un torrente in piena, non esitava, con pronta determinazione ed incurante del grave rischio personale, a tuffarsi nelle gelide e vorticose acque, riuscendo, dopo una strenua lotta contro la furia della corrente, a recuperare il corpo esanime di uno degli occupanti. Fulgido esempio di grande coraggio e di generoso altruismo.

INFELICI Renato, il 9 luglio 1972 in Cortona (Arezzo). — Con coraggiosa determinazione ed incurante del grave rischio, affrontava un uomo armato di fucile da caccia che, in evidente stato di ubriachezza, seminava il terrore per le vie cittadine. Nell'intento di disarmarlo, ingaggiava con l'energumeno una violenta colluttazione nel corso della quale veniva raggiunto da due colpi esplosi accidentalmente, riportando lesioni permanenti. Mirabile esempio di elette virtù civiche.

Alla memoria di VENDRAME Antonio, il 22 settembre 1972 in Mareno di Piave (Treviso). — Spinto da altruistico slancio non esitava, nonostante l'età avanzata, a calarsi in una vasca satura di gas tossici per soccorrere il nipotino che vi giaceva sul fondo, privo di sensi. Nel generoso, ma vano intento, rimaneva egli stesso vittima delle esalazioni venefiche, legando, così, il suo destino a quello del giovane congiunto.

SAJA dott. Alfonso, il 9 novembre 1972 in Reggio Calabria. — Ispettore generale degli istituti di prevenzione e pena, si portava senza esitazione, nelle carceri, ove un pericoloso detenuto, al fine di evadere, teneva in ostaggio, minacciandole di morte, alcune persone. Affrontato l'energumeno, mentre cercava di farlo desistere dall'insano gesto, veniva da questi fatto segno a colpi d'arma da fuoco, rimanendo gravemente ferito. Luminoso esempio di dedizione al dovere e di grande coraggio.

D'AGOSTINO Antonio, il 9 novembre 1972 in Reggio Calabria. — Si offriva coraggiosamente in sostituzione di alcuni agenti di custodia che un pericoloso detenuto, armato di pistola, al fine di evadere, tratteneva come ostaggi. In uno slancio di generoso impulso, faceva scudo con il proprio corpo ad una persona che, già colpita, stava per essere raggiunta da altri proiettili esplosi dall'energumeno, rimanendo egli stesso ferito. Luminoso esempio di elette virtù civiche e di nobile altruismo.

CAVALLI Eritreo, il 14 dicembre 1972 in Mercato Saraceno (Forlì). — Con eccezionale sangue freddo e sprezzo del pericolo, si calava, legato ad una fune, dall'alto di un ponte nelle impetuose acque di un fiume in soccorso di un uomo che, disperatamente aggrappato ad un muretto, stava per essere travolto dalla corrente. Raggiunto a nuoto il malcapitato ed assicuratolo alla corda, lo faceva issare sul ponte, mentr'egli, pur stremato dallo sforzo, attendeva nelle gelide acque di poter a sua volta risalire. Fulgido esempio di coraggio e di perseverante altruismo.

Alla memoria di don Sebastiano COSTA, il 4 marzo 1973 in Auronzo di Cadore (Belluno). — Postosi alla guida di una squadra di soccorso, al fine di rintracciare un gruppo di giovani dispersi in montagna, dopo lunga, estenuante marcia sulla neve, avvistati i pericolanti semi assiderati sulla sommità di un dirupo, riusciva faticosamente a raggiungerli ed a prestare loro le prime cure. Mentre si prodigava, unitamente ad altro animoso, per rendere più sicura la discesa, perdeva improvvisamente l'equilibrio e precipitava lungo un costone roccioso, sacrificando la vita ai più alti ideali di umana, operante solidarietà.

BIASUZZI Nevio, carabiniere, il 4 marzo 1973 in Auronzo di Cadore (Belluno). — Non esitava ad unirsi, volontariamente, ad una squadra di soccorso, organizzata per rintracciare cinque ragazzi dispersi in montagna. Dopo una lunga, estenuante marcia sulla neve, avvistati sulla sommità di un dirupo i pericolanti semiassiderati, riusciva faticosamente a raggiungerli ed a prestare loro le prime cure. Provvedeva, poi, con sprezzo del pericolo, allo scopo di rendere più sicura la discesa, a calarsi in un crepaccio, a mezzo di una corda, retta da altro generoso, ma, coinvolto nell'improvvisa caduta di quest'ultimo, benchè ferito, in un supremo slancio di altruismo si trascinava verso lo sfortunato compagno ormai morente, nel vano tentativo di recargli aiuto.

MEDAGLIE DI BRONZO

Rev. OMRI Jenkins, il 4 febbraio 1971 in Roma, frazione Acilia. — Sprezzante del rischio si introduceva, senza indugio, in un appartamento in fiamme, in soccorso di due bambini. Strisciando carponi sul pavimento, raggiungeva i due piccoli pericolanti e, con successivi interventi, li portava allo aperto.

Rev. ASHCROFT Kenneth, il 4 febbraio 1971 in Roma, frazione Acilia. — Generosamente si prodigava, con ogni mezzo, nel tentativo di penetrare in un appartamento in fiamme per soccorrere due bambini rimasti prigionieri.

DI TRAPANI Lorenzo, il 3 novembre 1971 in Palermo. — Con pronta determinazione inseguiva ed affrontava coraggiosamente un malvivente armato, onde ostacolarne la fuga. Nel generoso intento, veniva fatto segno ad un colpo d'arma da fuoco, rimanendo gravemente ferito.

MARIANI ing. Sergio, ispettore superiore R.T.A., il 23 gennaio 1972 in Apice, località Tignano (Benevento). — Prontamente intervenuto con squadre di vigili del fuoco, si prodigava, con generoso slancio, nel dirigere le operazioni di soccorso a tre persone che, ferite in un incidente stradale, rischiavano di precipitare nelle sottostanti acque di un torrente in piena. L'opera svolta con grande perizia valeva a porre in salvo gli infortunati.

INTORCIA Antonio e MASOTTI Antonio, capi squadra dei vigili del fuoco, il 23 gennaio 1972 in Apice, località Tignano (Benevento). — Incurante del pericolo si calava, unitamente ad altro animoso, per mezzo di una corda, lungo un ripido costone in aiuto di tre persone ferite in un incidente stradale, che rischiavano di precipitare nelle sottostanti acque di un torrente in piena. Raggiunti i malcapitati, se li caricava sulle spalle, riuscendo dopo notevoli sforzi a risalire l'impervia parete.

MANTI Benito, capitano dei carabinieri, il 2 dicembre 1972 in Barletta (Bari). — Ufficiale pilota di un elicottero accorreva, malgrado le avverse condizioni atmosferiche, in aiuto di due agricoltori circondati dalle acque di un fiume in piena. Portato il velivolo, con abile e rischiosa manovra, all'altezza dei pericolanti, consentiva ad un subalterno di afferrare e trarre a bordo i malcapitati in due successivi interventi.

BIZZARRO Michele, maresciallo dei carabinieri, il 2 dicembre 1972 in Barletta (Bari). — Non esitava ad accorrere, a bordo di un elicottero, in aiuto di due agricoltori circondati dalle acque di un fiume in piena. Mentre il velivolo veniva mantenuto in sospensione all'altezza dei pericolanti, si adoprava generosamente nell'issare a bordo, in due successivi interventi, i malcapitati che così potevano essere tratti in salvo.

CELENTANO Michele, appuntato della guardia di finanza, il 1° giugno 1973 in Castellammare di Stabia (Napoli). — Richiamato da invocazioni di aiuto, si tuffava coraggiosamente nelle insidiose acque di un porto per soccorrere una donna in procinto di annegare, riuscendo, dopo non poche difficoltà, a trarla in salvo.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1975, n. **237.**

Approvazione del nuovo statuto della Deputazione di storia patria per la Sardegna, in Cagliari.

N. 237. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Deputazione di storia patria per la Sardegna, in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1975, n. **238.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce.

N. 238. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modificazioni agli articoli 4, 11 e 13 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce, approvato con regio decreto 15 aprile 1937, n. 788.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1975, n. **239.**

Autorizzazione alla fondazione « Opera don Pippo » in Forlì, ad accettare un legato.

N. 239. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la fondazione « Opera don Pippo » in Forlì, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 50.000.000, disposto dall'avv. Bruno Angeletti con testamento olografo, pubblicato per atto a rogito notaio Matteo Zambelli di Forlì in data 25 settembre 1973, n. 44186 di repertorio, da destinare alle attività assistenziali a favore delle bambine spastiche, minorate e deficenti.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1975, n. **240.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione provinciale allevatori di Piacenza.

N. 240. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Piacenza, già associazione zootecnica piacentina.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975, n. **241.**

Riconoscimento della personalità giuridica del santuario del SS. Crocifisso, in Boca.

N. 241. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del santuario del SS. Crocifisso, in Boca (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1975, n. **242.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia della congregazione delle suore dell'apostolato cattolico (Pallottine), in Roma.

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia della congregazione delle suore dell'apostolato cattolico (Pallottine), in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 49

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1974.

Sostituzione di un componente la commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica » ed « Al merito della sanità pubblica » per il triennio 1973-75.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio successivo, registro n. 5, foglio n. 84, con il quale veniva provveduto alla nomina della commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica, per il triennio 1973-75;

Vista la lettera del Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro, n. 1/42404 in data 4 dicembre 1974 con la quale comunica che il ten. gen. medico dott. Ugo Parenti, componente della commissione suddetta, è stato collocato a riposo a decorrere dal 16 ottobre 1974;

Ritenuta la necessità di sostituire il predetto dottor Parenti con altro ufficiale generale;

Decreta:

Il ten. gen. medico dott. Michele Cappelli è nominato componente della commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica, in sostituzione del ten. gen. medico dott. Ugo Parenti, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1974

Il Ministro: Gullotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1975
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 274

(4711)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Seimart S.p.a., in Torino, stabilimento di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Seimart S.p.a., con sede legale in Torino, stabilimento di Milano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Seimart S.p.a., con sede legale in Torino, stabilimento di Milano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 maggio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5150)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 197;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' riconosciuta, nella provincia di Isernia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Amoroso dott. Errico, direttore reggente l'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

De Lillo geom. princ. Michele, rappresentante del genio civile;

Santoro dott. Michele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

D'Antona dott. Calogero, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Petraroli Aldo, Crovella Vittorio, Pinelli Fortunato, Formichelli Orazio, Fantozzi Francesco, Avella Francesco e Gasperi Dante, rappresentanti dei lavoratori;

Carola Sergio, Vacca Antonino, Gioielli Angelo e Galasso Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

D'Amico Carlo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(5152)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974, registro n. 3, foglio n. 167, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Novara;

Vista la nota n. 12557 del 24 dicembre 1974, con la quale l'Unione industriali del Verbano, Cusio, Ossola prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante cav. uff. dott. Aristide Prenna con il dott. Roberto Calcaterra;

Vista la lettera in data 31 ottobre 1974, con la quale il cav. uff. dott. Aristide Prenna rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il dott. Roberto Calcaterra è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Novara, quale rappresentante dei datori di lavoro (industriali), in sostituzione del cav. uff. dott. Aristide Prenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(5106)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1975.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Abruzzo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 6964 in data 24 marzo 1970 con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Abruzzo;

Considerato che il termine è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti o associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Abruzzo composta come segue:

Presidente:

Sangiorgio dott. Mario, magistrato di Cassazione con funzioni di consigliere della corte di appello di L'Aquila, designato dal presidente della Corte stessa.

Membri:

Cudillo dott. Ernesto, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della corte di appello di L'Aquila, designato dal presidente della Corte stessa;

Munno dott. Giuseppe, direttore di sezione presso il provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila, capo ufficio amministrativo;

Bafile avv. Carlo, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di L'Aquila;

Monaco dott. Alfiero, direttore della ragioneria regionale dello Stato di L'Aquila;

Ardito-Palmieri dott. Deo, vice prefetto, ispettore, designato dal prefetto di L'Aquila;

Jorio per. ind. Ivo, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di L'Aquila, dalla C.G.I.L.;

Boschetti Ugo, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di L'Aquila, dalla C.I.S.L.;

Valente Pietro, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di L'Aquila, dalla U.I.L.

Art. 2.

Il sig. Fortunato Proietti, segretario principale, è nominato segretario della commissione.

Sono chiamate a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655 le signore Agrippina Pizzichelli, archivista del genio civile e Maria Sessa vedova Romani, archivista dell'A.C.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(5253)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1975.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1974, n. 21980, con il quale è stato approvato l'elenco delle foreste appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato trasferite alla regione Emilia-Romagna, per un totale di ha 28.246,48.34;

Visti i verbali in data 15 e 16 gennaio 1974, con i quali si è provveduto alla consegna delle foreste medesime alla regione Emilia-Romagna;

Considerato che dal verbale di consegna in data 16 gennaio 1975, riguardante il trasferimento delle foreste demaniali del Corniolo, vanno escluse le particelle 66, 67 e 68 del foglio n. 177 del comune di Bagno di Romagna (Forlì) in quanto risultate non appartenenti all'A.S.F.D.;

Constatato che, secondo i verbali suddetti e gli ulteriori accertamenti effettuati in sede di consegna, sulla base delle risultanze della conservatoria delle ipoteche e degli uffici tecnici erariali competenti, la superficie effettivamente consegnata è di ha 29.297,79.05;

Ritenuto di procedere alle rettifiche previste dall'art. 6 del decreto ministeriale 10 maggio 1974 sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito elenco delle foreste appartenenti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferite alla regione Emilia-Romagna in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato. L'allegato elenco sostituisce, a tutti gli effetti, quello allegato al decreto ministeriale 10 maggio 1974, n. 21980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Denominazione	Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Monte Penna	Parma	Bedonia	177,64.00	
		Tornolo	322,79.50	
		(Ufficio amministrazione di Genova) Totale . . .		500,43.50
Alto Tevere	Forlì	Verghereto	585,11.92	
		(Ufficio amministrazione di Pieve S. Stefano) Totale . . .		585,11.92
Giovarello	Reggio Emilia	Villa Minozzo	48,57.46	
Maccaria	Modena	Frassinoro	108,80.62	
		(Ufficio amministrazione di Lucca) Totale . . .		157,38.08
Corniolo	Forlì	S. Sofia	3.842,87.28	
		Bagno di Romagna	6.738,18.60	
		Sarsina-Sorbano	883,07.88	
		Verghereto	327,74.60	
		Mercato Saraceno	14,68.86	
		(Ufficio amministrazione di Corniolo S. Sofia) Totale . . .		11.806,57.22
Forlì	Forlì	Premilcuore	4.357,82.92	
		Galeata	619,14.18	
		Portico S. Benedetto	1.573,22.26	
		Tredozio	667,52.17	
		(Ufficio amministrazione di Forlì) Totale . .		7.217,71.53
Valparma	Parma	Corniglio	1.458,80.10	
Ferriere	Piacenza	Ferriere	29,76.70	
		(Ufficio amministrazione di Parma) Totale . .		1.488,56.80
Lizzano in Belvedere . . .	Bologna	Lizzano in Belvedere	2.077,44.50	
Appezzamenti vari . . .	Bologna	Porretta Terme	6,70.10	
Panfilia	Ferrara	S. Agostino	80,91.50	
Pievepelago	Modena	Pievepelago	2.669,81.27	
Pian Balestra	Bologna	S. Benedetto Val di Sambro	2,83.07	
		(Ufficio amministrazione di Bologna) Totale . . .		4.837,70.44
Alto Senio	Ravenna	Casola Valsenio	437,47.32	
	Bologna	Castel del Rio	248,51.20	
Alto Lamone	Ravenna	Risighella	545,91.64	
		(Ufficio amministrazione di Ravenna) Totale . . .		1.231,90.16
Ozola	Reggio Emilia	Ligonchio	1.419,02.14	
		Villa Minozzo	53,37.20	
		(Ufficio amministrazione di Reggio Emilia) Totale . . .		1.472,39.34
		Totale generale . .		29.297,79.05

Roma, addì 28 maggio 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(4717)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1975.

Approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni generali e speciali di polizza da applicarsi per il 1975 dalle imprese consorziate al Consorzio italiano rischi agricoli speciali per l'assicurazione contro i rischi relativi ai danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione dell'art. 21 della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241;

Vista la domanda presentata dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) costituito fra le imprese assicuratrici a norma del predetto regolamento di esecuzione, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali e speciali di polizza e delle tariffe dei premi da esso predisposte e da applicare nell'anno 1975 per le assicurazioni contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate, relative ai prodotti « frutta », « agrumi », « mandorle », « noci e nocciuole », « uva da vino », « uva da tavolo » e « olive », assunte dalle imprese assicuratrici consorziate;

Vista la relazione tecnica presentata a corredo della domanda;

Considerato che le predette condizioni e tariffe dei premi risultano determinate tenendo conto di tutti gli elementi tecnici e statistici disponibili desunti dalla esperienza fatta nel settore delle assicurazioni contro i rischi della grandine nel corso di un ampio periodo di tempo e dei risultati della precedente campagna assicurativa dei rischi agricoli e specialmente di quelli assunti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e dell'art. 13 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali e speciali di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), da applicarsi dalle imprese consorziate per l'anno 1975 per l'assicurazione dei prodotti « frutta », « agrumi », « mandorle », « noci e nocciuole », « uva da tavolo », « uva da vino » e « olive da tavola e da olio » contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

Resta esclusa l'applicazione di tariffe di premio e di condizioni di polizza diverse da quelle approvate.

Roma, addì 6 giugno 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(5C07)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1975.

Nuovi criteri di applicazione della maggiorazione al tasso ufficiale di sconto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, numero 204;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 ottobre 1973;

Visto il decreto ministeriale del 27 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 28 maggio 1975;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

Ferme restando le misure del saggio ufficiale di sconto e del tasso fissato per il risconto di portafoglio rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64, viene applicata una maggiorazione del 3% alle operazioni di risconto relative a cambiali diverse da quelle di cui al seguente art. 2, presentate all'istituto di emissione da parte delle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le quali nel precedente semestre solare abbiano fatto ricorso al risconto di dette cambiali per un importo medio pari o superiore all'1% dell'ammontare della massa fiduciaria soggetta a riserva quale risultava a metà semestre.

Detta maggiorazione si applica in ogni caso alle operazioni effettuate dagli istituti centrali di categoria.

Art. 2.

Sono escluse da detta maggiorazione le operazioni di risconto relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso del grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64, nonchè quelle relative a cambiali agrarie, emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e a cambiali nelle quali figurino come traenti, trattari o emittenti, imprese industriali munite dei caratteri distintivi di cui alle deliberazioni del 14 aprile 1965 e 23 giugno 1966 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 3.

Gli effetti della disposizione di cui al presente decreto decorrono dal 1° luglio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

(5254)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Treviso-Istrana

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Paese della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Treviso-Istrana con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazione che lo riguarda e al decreto ministeriale 13 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964 e al successivo decreto ministeriale di rettifica 13 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 26 marzo 1966.

(4830)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1975, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 230, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario in data 10 aprile 1970 prodotto dalla Società autoferrovie Bergamo (S.A.B.), avverso la deliberazione della giunta municipale del comune di Gazzaniga 23 settembre 1969, n. 155, con la quale è stato affidato « in via provvisoria e temporanea » alla ditta Giovanni Mistri il servizio di trasporto degli alunni delle scuole del comune.

(4870)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano è vacante la prima cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5179)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Modena è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5181)

Vacanza della seconda cattedra di storia moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina è vacante la seconda cattedra di storia moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5180)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino (cattedra di clinica oculistica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica oculistica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5182)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palma di Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1975, il comune di Palma di Montechiaro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2619/M)

Autorizzazione al comune di Lucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1975, il comune di Lucoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.942.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2613/M)

Autorizzazione al comune di Rocca di Mezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1975, il comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.694.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2615/M)

Autorizzazione al comune di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1975, il comune di Laganadi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.167.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2616/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto in Perillis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1975, il comune di San Benedetto in Perillis (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.392.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2617/M)

Autorizzazione al comune di Montecompatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1975, il comune di Montecompatri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.984.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2618/M)

Autorizzazione al comune di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1975, il comune di Malfa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 54.

(2620/M)

Autorizzazione al comune di Cerchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1975, il comune di Cerchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.954.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2614)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi del 19 giugno 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	626,25	626,25	626,25	626,25	626,50	626,20	626,15	626,25	626,25	626,25
Dollaro canadese	610,45	610,45	610,20	610,45	610,64	610,40	610,25	610,45	610,45	610,45
Franco svizzero	251,41	251,41	251,35	251,41	251,40	251,40	251,58	251,41	251,41	251,40
Corona danese	115,16	115,16	115,30	115,16	115,29	115,15	115,25	115,16	115,16	115,15
Corona norvegese	128,10	128,10	128,25	128,10	128,07	128,10	128,19	128,10	128,10	128,10
Corona svedese	160,05	160,05	160,10	160,05	160,03	160 —	160,10	160,05	160,05	160 —
Fiorino olandese	259,70	259,70	259,90	259,70	259,72	259,68	259,65	259,70	259,70	259,70
Franco belga	17,9425	17,9425	17,95	17,9425	17,94	17,95	17,9425	17,9425	17,9425	17,95
Franco francese	156,83	156,83	156,90	156,83	156,46	156,85	156,90	156,83	156,83	156,80
Lira sterlina	1423,90	1423,90	1424,75	1423,90	1424,28	1423,85	1422,75	1423,90	1423,90	1423,90
Marco germanico	267,69	267,69	268 —	267,69	267,75	267,65	267,85	267,69	267,69	267,65
Scellino austriaco	37,885	37,885	37,90	37,885	37,87	37,85	37,89	37,8850	37,885	37,85
Escudo portoghese	25,82	25,82	25,85	25,82	25,73	25,80	25,84	25,82	25,82	25,80
Peseta spagnola	11,2225	11,2285	11,23	11,2225	11,21	11,20	11,2250	11,2225	11,2225	11,20
Yen giapponese	2,128	2,128	2,13	2,128	2,129	2,11	2,13	2,1280	2,128	2,12

Media dei titoli del 19 giugno 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,925
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,425
» 5 % (Ricostruzione)	99,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,100
» 5 % (Città di Trieste)	92,900
» 5 % (Beni esteri)	92,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,200
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	82,450
» 6 % » » 1971-86	84,375
» 6 % » » 1972-87	84,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,900
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,325
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,975
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,250
» poliennali 7 % 1978	94,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 giugno 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	626,20
Dollaro canadese	610,35
Franco svizzero	251,495
Corona danese	115,205
Corona norvegese	128,145
Corona svedese	160,075
Fiorino olandese	259,675
Franco belga	17,942
Franco francese	156,865
Lira sterlina	1423,325
Marco germanico	267,77
Scellino austriaco	37,887
Escudo portoghese	25,83
Peseta spagnola	11,224
Yen giapponese	2,129

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a centosettantuno posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 270, concernente l'istituzione del servizio autonomo di cassa negli uffici del registro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, relativo alle norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974 con cui, fra gli altri, è stato stabilito il programma di esame di ammissione nei ruoli della carriera di concetto del personale degli uffici del registro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve dei posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centosettantuno posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, al personale delle imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 649.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Diploma di ragioniere e perito commerciale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di amminissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda la sede, tra quelle elencate nell'art. 11, presso la quale desiderano sostenere la prova scritta.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali o per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alla lettera *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine di quaranta giorni di cui sopra e quello previsto dal precedente art. 6 sono prorogati, per i cittadini residenti all'estero, di giorni 20 e per i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 18 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, di giorni 75 e 50, rispettivamente per i documenti di precedenza e preferenza e per quelli di rito.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con osservanza dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340.

Art. 10.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio sul seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di contabilità di Stato.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze;
nozioni di diritto processuale civile con riferimento alle norme per la riscossione coattiva dei tributi relativi alle tasse e imposte indirette sugli affari;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di statistica.

Art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 26 e 27 settembre 1975, alle ore otto ed avranno luogo presso le seguenti sedi:

Ancona: presso il padiglione 21, Fiera internazionale della pesca.

Bari: presso il villaggio del fanciullo dei padri rogazionisti, piazza Giulio Cesare n. 13.

Bologna: presso il palazzo del podestà, piazza Nettuno.

Cagliari: presso la facoltà di lettere dell'Università degli studi, piazza d'Armi, località La Duchessa.

Caltanissetta: presso il liceo Scientifico « A. Volta », contrada Santa Petronilla.

Campobasso: presso la scuola media statale « F. D'Ovidio », edificio di via Gorizia.

Catania: presso il circolo didattico « Filippo Corridoni », via Maratona, 2.

Catanzaro:

a) presso la scuola media « Chimirri », via Marincola Pistoia, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M;

b) presso la scuola media « Mazzini », via Maddalena, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Firenze:

a) presso l'intendenza di finanza, via del Pratello n. 5, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K;

b) presso il centro traumatologico ortopedico, Largo Palagi, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Foggia:

a) presso la sala esami del palazzo degli uffici statali, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere A, B, C, D, E, F, G;

b) presso la scuola media « S. Altamura », via Alfredo Petrucci, Rione Candelaro, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Genova: presso il padiglione *B*/2 della Fiera internazionale.

L'Aquila: presso l'Università degli studi, piazza Annunziata n. 1.

Messina: presso l'istituto scolastico « Francesco Crispi », via Monsignor D'Arrigo, già XXIV Maggio is. 401 n. 18.

Milano: presso il Politecnico, via Bonardi n. 45.

Napoli:

a) presso il palazzo degli uffici finanziari, via Diaz, 11, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere A, B, C;

b) presso il palazzo Fondi, via Medina n. 24, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere D, E, F, G, H, I, J, K;

c) presso l'istituto professionale « Salvator Rosa », piazza Cavour, 24, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Padova:

a) presso l'istituto tecnico industriale Marconi, via Manzoni n. 80, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

b) presso il liceo classico « Tito Livio », riviera Tito Livio, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Palermo: presso la Fiera del Mediterraneo, padiglione n. 20.

Roma: presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Salerno: presso l'istituto professionale di Stato per il commmercio « Fratelli Ruggi » e scuola media Torrione Alto, via Cosimo Vestuti.

Taranto: presso la scuola allievi operai « Arsenale della Marina » con ingresso dalla porta principale in via di Palma.

Torino: presso il Politecnico, corso Duca degli Abruzzi, 24.

Trapani: presso la caserma Giannettino, 60° reggimento di fanteria Calabria, prolungamento di via Fardella.

Udine: presso la sala esami dell'intendenza di finanza, via Gorghi n. 18.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove scritte nella sede da loro indicata e nei giorni stabiliti dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'amministrazione si riserva di assegnare i candidati in una sede di esame diversa da quella indicata nella domanda nei casi in cui i locali risultino non sufficientemente capienti e per particolari motivi, nonchè di variare la data degli esami stessi per ragioni di forza maggiore.

Le eventuali variazioni della data e della sede dell'esame saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sarà loro corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1975
Registro n. 51 *Finanze, foglio n.* 246

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . a . . . (provincia di . . . .) e residente in . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centosettantuno posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispenza da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . .

. . . . . . lì . . . . . .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(5134)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a duecentoundici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1975, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 22 maggio 1975, il decreto ministeriale 18 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1975, registro n. 39 Finanze, foglio n. 178, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a duecentoundici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 16 giugno 1973.

(4793)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso pubblico ad un posto di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli.

La prova pratica di scrittura del concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli, indetto con decreto ministeriale 29 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1964, registro n 9 Istruzione, foglio n. 205, avrà luogo il giorno 11 luglio 1975, con inizio alle ore 9,30, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, stanza n. 330, viale Trastevere, Roma.

(5233)

Diario delle prove pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli.

Le prove pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975, registro n. 19 Istruzione, foglio n. 366, avranno luogo i giorni 23 e 24 luglio 1975, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte, via Moiariello n. 16, Napoli.

(5231)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso pubblico ad un posto di custode in prova presso il giardino coloniale di Palermo.

La prova pratica del concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di custode in prova presso il giardino coloniale di Palermo, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1964, registro n. 9 Istruzione, foglio n. 207, avrà luogo il giorno 10 luglio 1975, con inizio alle ore 11,30, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, stanza n. 330, viale Trastevere, Roma.

(5234)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso pubblico ad un posto di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

La prova pratica del concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 6 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1964, registro n. 9 Istruzione, foglio n. 224, avrà luogo il giorno 10 luglio 1975, con inizio alle ore 9, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, stanza n. 330, viale Trastevere, Roma.

(5232)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria degli idonei del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2736 del 4 maggio 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Giarre, vacante alla data del 30 novembre 1973;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto di questo ufficio n. 7416 del 27 novembre 1974;

Vista la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione predetta;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Lodi Gianni Marcello . . . . punti 161,347 su 240
2. Miuccio Carmelo . . . . . . » 146,430 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 19 maggio 1975

Il medico provinciale: GALIA

(4626)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1975, n. 9.

Norme sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 5 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Disposizioni generali

La disciplina della struttura organizzativa della Regione, quale verrà definita con legge regionale, secondo i principi dello statuto, si ispirerà alle prevalenti funzioni legislative e di indirizzo dell'azione di governo regionale nonchè al più ampio decentramento delle funzioni amministrative.

La struttura organizzativa sarà improntata a criteri di efficienza e flessibilità al fine di garantire il progressivo adeguamento degli interventi regionali alle istanze della società civile.

Salvo quanto previsto dalla legge di cui al primo comma del presente articolo, la disciplina del personale regionale si ispira ai seguenti principi fondamentali:

a) inquadramento del personale in un ruolo unico regionale;

b) onnicomprensività della retribuzione;

c) eliminazione delle carriere in senso verticale, progressione economica orizzontale nell'ambito delle singole qualifiche determinate in sette livelli funzionali;

d) adozione del metodo di lavoro di gruppo, specie in sede di elaborazione ed attuazione della programmazione e degli atti conseguenti;

e) adozione del metodo della partecipazione permanente dei sindacati attraverso consultazioni periodiche;

f) sviluppo delle attitudini professionali dei dipendenti attraverso la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento professionale.

Titolo II

RUOLO DEL PERSONALE REGIONALE

Art. 2.

Ruolo e qualifiche

Il personale della Regione, delle aziende e degli enti dipendenti è assegnato ad un ruolo unico regionale.

Il personale in servizio presso gli uffici del consiglio regionale è amministrato dal consiglio a norma delle successive disposizioni.

I provvedimenti concernenti l'assegnazione del personale agli uffici del consiglio o il trasferimento del personale del consiglio ad altri uffici della Regione sono adottati dalla giunta su conforme deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio.

Nel ruolo unico regionale sono previste le seguenti qualifiche funzionali:

a) dirigente di settore;
b) funzionario;
c) collaboratore;
d) assistente;
e) agente tecnico;
f) commesso;
g) operaio.

I parametri ed i corrispondenti livelli retributivi sono indicati nell'allegato *B*.

Ai giornalisti degli uffici stampa della giunta e del consiglio, si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria.

L'affidamento degli incarichi dovrà avvenire con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 3.

Dirigente di settore

Il dirigente di settore:

esercita attività di direzione, propulsione e controllo nel settore di propria competenza secondo l'indirizzo politico-amministrativo dei competenti organi della Regione della cui attuazione è responsabile;

previa consultazione dei propri collaboratori organizza programmi di lavoro e formula le relative proposte di ordine metodologico ispirandosi a criteri di legalità, economicità ed efficienza;

promuove il lavoro di gruppo, sia nell'organizzazione interna del settore, sia mediante la collaborazione ad attività intersettoriali.

Art. 4.

Funzionario

Il funzionario:

esplica compiti di istruttoria, studio ed elaborazione per i quali è richiesta specifica competenza;

collabora con il dirigente di settore alla formulazione dei programmi di lavoro e delle proposte relative al metodo nell'ambito di iniziative singole e collettive;

è tenuto a verificare le ipotesi di lavoro proprie e del gruppo cui è preposto;

è responsabile dell'attività propria e di quella delle unità operative affidategli.

Art. 5.

Collaboratore

Il collaboratore:

è addetto a mansioni di segreteria e collaborazione tecnica ed amministrativa, anche con discrezionalità operativa e strumentale rispetto ai compiti affidatigli dal funzionario o dal dirigente del settore;

risponde dell'attività propria e di quella delle altre unità operative delle quali è autorizzato ad avvalersi;

concorre alla formulazione di più efficienti metodi di lavoro, suggerendo l'adozione di miglioramenti tecnici.

Art. 6.

Assistente

L'assistente:

svolge operazioni strumentali all'esplicazione dell'attività del gruppo operativo cui appartiene nell'ambito di procedure e direttive definite;

è addetto a mansioni esecutive di carattere amministrativo o tecnico in ordine alle pratiche di cui viene investito il gruppo di lavoro o il settore cui appartiene;

è responsabile delle predette operazioni.

Art. 7.

Agente tecnico

L'agente tecnico:

opera con conoscenze specializzate di tecnica, macchinari ed impianti;

è addetto a mansioni di copia dattilografica, alla conduzione e all'esercizio di impianti di cui garantisce l'efficiente manutenzione.

Art. 8.

Commesso

Il commesso:

è addetto ai servizi di aula e di anticamera;

si occupa della dislocazione e del trasferimento dei documenti e dello smistamento della corrispondenza.

Può essere altresì incaricato di mansioni necessarie al regolare svolgimento dell'attività degli uffici o compiti di sorveglianza e cura dei locali.

In questo ultimo caso ne è responsabile.

Art. 9.

Operaio

L'operaio svolge operazioni manuali che non richiedono competenze specialistiche.

Titolo III

AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI REGIONALI

Art. 10.

Requisiti per l'accesso agli impieghi regionali

Per l'accesso agli impieghi regionali si richiedono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32; sono fatte salve le deroghe ai limiti di età, previste per i dipendenti pubblici, e le eccezioni per particolari categorie di cittadini stabilite da leggi speciali;

c) buona condotta;

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) titolo di studio.

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi regionali è il seguente:

a) diploma di laurea per le qualifiche di dirigente di settore e di funzionario;

b) diploma di scuola media superiore per la qualifica di collaboratore;

c) diploma di scuola media inferiore per la qualifica di assistente;

d) diploma o attestato di licenza elementare per le qualifiche di agente tecnico, commesso e operaio.

Art. 11.

Concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali

Il concorso è indetto con deliberazione del consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno per tutti i posti appartenenti alla medesima qualifica funzionale che si sono resi vacanti nell'anno precedente ed è bandito con decreto del presidente della giunta regionale.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato al personale dipendente appartenente alla qualifica immediatamente inferiore a quella per cui il concorso è bandito, nella quale esso abbia prestato servizio per almeno tre anni se in possesso del titolo di studio richiesto e per almeno cinque anni se sprovvisto di tale titolo di studio.

Tale termine è elevato rispettivamente ad anni sei e dieci per il concorso a dirigente di settore.

Si applicano le norme dello Stato sulle ammissioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.

I concorsi per le singole qualifiche non potranno essere banditi fino a quando il personale in servizio risulti in soprannumero rispetto ai relativi posti in organico.

Art. 12.

Svolgimento dei concorsi

Il concorso consite in una valutazione comparativa della preparazione e delle attitudini professionali degli ammessi effettuata dalla competente commissione di cui al successivo art. 14.

La valutazione è operata sulla base di prove scritte, esercitazioni pratiche, prove orali e colloqui.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà per i concorsi di ammissione a ciascuna qualifica:

a) le materie e le prove tecniche ed attitudinali oggetto di esame;

b) i criteri per la valutazione dei risultati delle prove per la formazione della graduatoria;

c) i termini per lo svolgimento delle operazioni di concorso.

Nelle more dell'emanazione del regolamento d'esecuzione, ai concorsi di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti per i concorsi di accesso agli impieghi nell'amministrazione dello Stato.

Al fine di fornire agli ammessi una idonea formazione teorico-pratica sulle materie oggetto di esame ed una specifica conoscenza dell'ordinamento degli uffici e delle procedure regionali, la Regione organizza o promuove appositi corsi.

Art. 13.

Assunzione alle qualifiche funzionali di commesso e operaio

Per l'assunzione alle qualifiche funzionali di commesso e di operaio la valutazione comparativa dei candidati si effettua a parità di merito, dopo le prove attitudinali, anche sulla base di titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione risultante anche dalla iscrizione nelle liste di collocamento del candidato, nonchè allo stato di occupazione del nucleo familiare.

Art. 14.

Commissioni di esame

Le commissioni di esame sono nominate con provvedimento della giunta e sono composte:

a) per i concorsi relativi alle qualifiche funzionali di dirigente settore, funzionario, collaboratore, assistente e agente tecnico: del presidente della giunta o di un assessore delegato che ne assume la presidenza, ovvero, se il concorso riguarda posti assegnati al consiglio regionale, del presidente del consiglio o di un vice presidente da lui delegato;

di due consiglieri regionali, di cui uno delle minoranze, designati dal consiglio regionale;

di tre esperti, di cui uno docente universitario, delle diverse discipline amministrative e tecniche corrispondenti ai compiti oggetto del posto messo a concorso, eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due;

di un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori;

b) per i concorsi relativi alle qualifiche funzionali di commesso e operario: del presidente della giunta o di un assessore delegato che ne assume la presidenza, ovvero, se il concorso riguarda posti assegnati al consiglio regionale, del presidente del consiglio o di un vice presidente da lui delegato;

di due consiglieri regionali, di cui uno delle minoranze designati dal consiglio regionale;

di tre funzionari regionali designati dal consiglio regionale;

di un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori.

Le funzioni di segretario sono espletate, per entrambi i tipi di concorso, da un dipendente regionale designato dalla giunta.

Art. 15.

Nomina dei vincitori dei concorsi

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione entro il termine di quindici giorni dall'approvazione della medesima da parte della giunta.

Entro i quindici giorni che seguono si procede alla comunicazione della nomina ai vincitori, i quali nei successivi quindici giorni, esprimono con dichiarazione scritta la propria accettazione.

Il difetto della suddetta dichiarazione vale come rinuncia.

Si procede in tal caso alla nomina dei concorrenti risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 16.

Assegnazione agli uffici

In conformità delle indicazioni del bando di concorso, il presidente della giunta, su proposta dell'assessore incaricato per gli affari del personale, determina nel provvedimento di nomina l'assegnazione agli uffici, sentiti gli interessati e valutate le necessità dei vari settori, sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei medesimi.

Per i dipendenti da assegnare agli uffici del consiglio si provvede a norma del terzo comma dell'art. 2.

Art. 17.

Decadenza della nomina

La mancata assunzione del servizio, in assenza di giustificato motivo, produce decadenza dalla nomina allo scadere del decimo giorno successivo alla data specificata nell'atto di nomina.

Art. 18.

Decorrenza della nomina

La nomina decorre a tutti gli effetti dalla data indicata nel relativo provvedimento salvo che per la retribuzione, che viene corrisposta dalla data dell'effettiva assunzione del servizio.

Art. 19.

Periodo di prova

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi e decorre dalla data di assunzione del servizio.

Compatibilmente con le esigenze di lavoro, il periodo di prova deve essere svolto almeno presso due diversi settori di attività.

Entro un mese dal termine del periodo di prova, il presidente della giunta regionale o il presidente del consiglio regionale, con proprio decreto adottato previa deliberazione della giunta o dell'ufficio di presidenza, confermano la nomina o dispongono la proroga per un secondo periodo di prova di eguale durata del primo.

Se anche il nuovo periodo di prova dia esito sfavorevole, è disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con le modalità di cui al comma precedente.

La nomina s'intende tacitamente confermata quando sia decorso un mese dal termine del periodo di prova senza che sia stato adottato alcun provvedimento. In tal caso il dipendente resta assegnato al settore d'attività cui sia adibito al momento della conferma tacita.

Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti provenienti da altre qualifiche funzionali del ruolo regionale.

Art. 20.

Promessa solenne e giuramento

Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova, deve rendere davanti al presidente della giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula: «Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'amministrazione regionale e del pubblico bene».

Il dipendente, all'atto del conseguimento della nomina, deve prestare, davanti al presidente della giunta o ad un suo delegato, giuramento, in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'amministrazione regionale e del pubblico bene».

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta decadenza dell'impiego.

Titolo IV

DIRITTI E DOVERI

Art. 21.

Diritto all'esercizio di mansioni corrispondenti alla propria qualifica

Il dipendente esercita la funzione per la quale è qualificato e le relative mansioni.

Art. 22.

Svolgimento di mansioni diverse e di mansioni inerenti a qualifica superiore

Il dipendente, per ragioni di carattere organizzativo, può essere chiamato a svolgere temporaneamente mansioni diverse da quelle determinate nell'atto di nomina o nel provvedimento di inquadramento, purchè professionalmente omogenee e rientranti nella medesima qualifica funzionale di appartenenza.

In presenza di particolari circostanze al dipendente possono essere attribuite, col suo assenso, con delibera della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza, secondo le rispettive competenze, mansioni appartenenti a qualifica immediatamente superiore a quella in cui è inquadrato, purchè ciò avvenga per un periodo limitato e comunque non superiore a cinque mesi.

Art. 23.

Libertà sindacali

L'esercizio di libertà sindacali quali l'adozione, la costituzione di associazioni e lo svolgimento di attività sindacali nello ambito dell'organizzazione regionale costituisce un diritto del dipendente.

E' diritto dei dipendenti riunirsi nella sede operativa in appositi locali messi a disposizione dell'amministrazione regionale, fuori dell'orario di lavoro.

Durante l'orario di lavoro i dipendenti hanno diritto a svolgere, nei limiti di dieci ore lavorative annue retribuite, riunioni sindacali alle quali possono partecipare dirigenti sindacali esterni.

L'ordine del giorno delle riunioni va comunicato alla giunta regionale.

I rappresentanti sindacali delle organizzazioni regionali confederali dei dipendenti dell'ente Regione non sono trasferibili se non sentite le associazioni sindacali cui aderiscono.

Lo svolgimento di attività di rappresentante sindacale richiesto per la partecipazione ad organi collegiali competenti in materia di personale, vale per il dipendente come attività lavorativa a tutti gli effetti.

La Regione mette a disposizione spazi accessibili a tutti per l'affissione di comunicazioni sindacali e comunque di utilità per il personale.

L'amministrazione regionale può procedere, su domanda scritta del dipendente, che si intende tacitamente rinnovata salvo revoca da presentarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, alla riscossione, tramite trattenuta sullo stipendio, dei contributi sindacali, da versarsi alla organizzazione sindacale indicata in detta domanda, secondo le modalità fissate d'intesa tra l'amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali interessate.

Art. 24.

Diritto a riposo settimanale

Il dipendente ha diritto ad almeno un giorno di riposo settimanale, solitamente coincidente con la domenica.

Ha diritto inoltre al riposo nelle festività riconosciute.

Quando in presenza di particolari necessità dell'amministrazione, il dipendente, con il suo assenso, presti la propria attività in ore riconosciute festive, ha diritto al riposo durante un giorno lavorativo, da concordarsi con il responsabile dell'unità organizzativa.

Art. 25.

Congedo ordinario

Il dipendente ha diritto ad un mese all'anno di congedo ordinario.

Il diritto al congedo ordinario è irrinunciabile.

Qualora per imprescindibili esigenze di servizio tale diritto non si eserciti entro l'anno solare cui si riferisce, esso potrà essere esercitato entro il primo semestre dell'anno successivo.

Il periodo di congedo va concordato con il responsabile di settore.

Per il personale del consiglio, il congedo è concesso dal presidente del consiglio.

Art. 26.

Congedo straordinario

Il dipendente ha diritto a congedo straordinario interamente retribuito nei casi e termini sottoelencati:

a) per contrarre matrimonio nella misura di quindici giorni;

b) per gravidanza e puerperio, ai sensi della vigente normativa sulla tutela delle lavoratrici madri;

c) per partecipare a concorsi ed esami, limitatamente ai giorni occorrenti per l'espletamento degli stessi da comprovarsi con idonea certificazione, in misura non superiore a trenta giorni annui;

d) per assoggettarsi alle cure richieste dallo stato di mutilato od invalido di guerra, civile, del lavoro o per servizio e cieco civile, per un periodo complessivo di trenta giorni annui;

e) per gravi motivi di famiglia, per periodi complessivamente non superiori a trenta giorni annui;

f) per richiamo alle armi, per un periodo di due mesi salvo quanto precisato all'art. 31;

g) per infermità che comporta una invalidità temporanea, per un massimo di due mesi, decorsi i quali il dipendente è posto in aspettativa.

Nei casi di congedo straordinario eccedente il mese, il trattamento economico è ridotto di un quinto.

Art. 27.

Aspettativa per motivi personali

Per motivi personali, da indicarsi nella richiesta diretta alla giunta, o all'ufficio di presidenza per il personale del consiglio, il dipendente può ottenere un periodo di aspettativa non retribuita non superiore ad un anno e non prorogabile.

Il dipendente cessa di prestare servizio solo dal momento in cui gli viene comunicato l'accoglimento della domanda.

La giunta o l'ufficio di presidenza delibera nel termine di trenta giorni in merito alla richiesta del dipendente accogliendola, respingendola o modificandone i termini, secondo l'accertamento della fondatezza della richiesta e delle esigenze di servizio.

Il provvedimento adottato va motivato.

La giunta o l'ufficio di presidenza può, per esigenze di servizio, interrompere l'aspettativa di cui al presente articolo, con delibera motivata.

Il periodo trascorso in aspettativa per motivi personali non si calcola nel computo dell'anzianità, degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di previdenza e quiescenza.

Art. 28.

Aspettativa per motivi di studio

Si applica quanto disposto al precedente articolo anche al caso di aspettativa richiesta per motivi di studio, salvo che la giunta o l'ufficio di presidenza, con delibera motivata, riconosca negli studi indicati nella richiesta, motivo di interesse per la Regione o di maggiore qualificazione professionale del dipendente.

In questa ipotesi il periodo trascorso in aspettativa si calcola come lavorativo a tutti gli effetti.

Art. 29.

Aspettativa per motivi di salute - Equo indennizzo e spese di cura

Per infermità temporanee eccedenti il periodo di congedo straordinario, a domanda o, in assenza di questa, d'ufficio, il dipendente è posto in aspettativa; per il personale del consiglio provvede il presidente del consiglio.

L'aspettativa dura in questo caso un massimo di diciotto mesi, dei quali sono interamente retribuiti i primi dodici, per la metà i restanti.

Gli assegni dovuti per carichi di famiglia devono essere corrisposti interamente per tutto il periodo dell'aspettativa. Detto periodo è considerato trascorso in servizio a tutti gli effetti.

Ove si accerti l'infermità per causa di servizio, il dipendente ha diritto all'intera retribuzione ed, inoltre, alla concessione dell'equo indennizzo ed al rimborso delle spese di cura, non sostenute dall'ente di assistenza, nei casi e con le modalità previsti per gli impiegati civili dello Stato; per il personale del consiglio si applica il secondo comma dell'art. 2.

Art. 30.

Accertamenti sanitari

L'accertamento dell'esistenza della malattia inabilitante e della sua cessazione è effettuato, a richiesta della giunta o dello ufficio di presidenza o del dipendente, da enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico a norma dell'art. 5, ultimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300. A tutte le attività relative a tali accertamenti assiste un medico di fiducia del dipendente che ha diritto di far verbalizzare le proprie osservazioni in merito.

I risultati dell'accertamento disposto ai sensi del comma precedente sono tempestivamente comunicati al dipendente.

Ove il dipendente ovvero la giunta o l'ufficio di presidenza non concordi con le risultanze dell'accertamento, si procede a nuovo accertamento da parte di un collegio composto da un medico designato dall'interessato, da un medico designato dalla giunta regionale o dall'ufficio di presidenza e da un terzo medico scelto di comune accordo fra i due sanitari o, in difetto, dall'ordine dei medici della provincia ove ha sede l'ufficio presso cui presta servizio il dipendente.

La richiesta di un nuovo accertamento deve essere notificata al dipendente o alla giunta o all'ufficio di presidenza entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma e deve contenere la designazione del medico di fiducia.

Qualora l'altra parte non provveda nel termine di trenta giorni alla nomina del proprio medico di fiducia, l'accertamento di cui al primo comma si ha per revocato.

Resta ferma la possibilità di ricorso ai normali strumenti di tutela giurisdizionale anche direttamente nei confronti del primo accertamento.

In pendenza degli accertamenti di cui ai commi precedenti il dipendente è esonerato dal servizio con diritto all'intero stipendio. Il periodo corrispondente non è computato ai fini del calcolo del periodo di aspettativa.

L'onorario di tutti i componenti del collegio di cui al terzo comma è a carico della Regione.

Art. 31.

Aspettativa per funzioni pubbliche elettive ed obblighi militari

Il dipendente ha diritto ad espattativa non retribuita, salvo il diritto di fruire al periodo di congedo straordinario, in presenza di obblighi militari o di assunzioni di funzioni elettive pubbliche secondo quanto previsto dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

In caso di richiamo alle armi, per un periodo eccedente quello indicato all'art. 26, lettera *f*), il dipendente ha diritto di scegliere il trattamento economico più favorevole.

Il periodo trascorso nell'adempimento delle mansioni relative ad obblighi militari o cariche elettive pubbliche è computato come servizio a tutti gli effetti.

Art. 32.

Cumulo di aspettative

Agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 29, due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata di più periodi di aspettativa per i motivi di cui agli articoli 27, 28 e 29 non può essere complessivamente superiore a due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità, al dipendente in aspettativa per motivi di salute che abbia raggiunto i limiti fissati ai commi precedenti e ne faccia motivata richiesta, può essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa, senza diritto al trattamento economico, di durata non superiore a sei mesi.

Art. 33.

Permessi ed assenze

Il dipendente, per esigenze personali o familiari, può assentarsi dal servizio per una parte dell'orario giornaliero, previa autorizzazione del responsabile di settore.

Per quest'ultimo l'autorizzazione è rilasciata dall'assessore delegato agli affari del personale o dal presidente del consiglio, secondo le rispettive competenze.

Il permesso da uno a cinque giorni è accordato dall'assessore delegato agli affari del personale o dal presidente del consiglio, secondo le rispettive competenze, per comprovate esigenze personali o familiari.

Tali permessi non possono superare complessivamente cinque giorni in un anno.

In caso di malattia o di altro grave impedimento, il dipendente deve darne immediatamente comunicazione al proprio ufficio, indicando l'eventuale variazione del recapito.

Qualora l'assenza sia dovuta a malattia, il dipendente viene collocato d'ufficio in congedo straordinario. Se l'assenza si protrae oltre due giorni, questi deve far pervenire al proprio ufficio, entro il terzo giorno di assenza, un certificato del medico curante attestante la natura e la durata della malattia. La giunta o l'ufficio di presidenza possono disporre, a norma dell'art. 30, accertamenti per il controllo della malattia denunciata.

Qualora la malattia non sia riconosciuta o gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata dall'inizio ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Art. 34.

Lavoratori studenti

I dipendenti che frequentano corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria ed universitaria nonchè di qualificazione professionale vengono agevolati nei turni di lavoro ai fini della loro preparazione e non hanno l'obbligo di prestazioni durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, per i giorni in cui devono sostenere prove d'esame, hanno diritto a fruire di permessi retribuiti.

Le modalità di attuazione del presente articolo saranno concordate con le organizzazioni regionali confederali dei lavoratori.

Art. 35.

Incompatibilità

Il dipendente regionale non può assumere cariche in società con fini di lucro, né impieghi in altri enti privati o pubblici, né esercitare commercio, industria o professione alcuna.

Il dipendente che contravvenga ai limiti posti dal comma precedente, fermo il disposto dell'art. 45, secondo comma, è diffidato dal presidente della giunta o, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 2, del presidente del consiglio, a far cessare la causa di incompatibilità nel termine non superiore a trenta giorni.

Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il dipendente è dichiarato destituito con deliberazione della giunta regionale, adottata nel caso di cui al secondo comma dell'art. 2, su conforme deliberazione dell'ufficio di presidenza.

Art. 36.

Comportamento in servizio e segreto d'ufficio

Il dipendente deve conformarsi all'impostazione collegiale e interdisciplinare del lavoro ed ispirarsi, nei rapporti con i cittadini e con i colleghi, ai valori democratici posti a fondamento dell'organizzazione regionale.

Salvo quanto disposto dallo statuto dal regolamento del consiglio e dalle leggi, il dipendente non può fornire a chi non ne abbia diritto informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura o notizia delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'amministrazione o per terzi.

Art. 37.

Responsabilità

I dipendenti regionali sono responsabili a norma dell'articolo 28 della Costituzione.

Il dipendente è tenuto ad esercitare le mansioni attribuitegli in modo da concorrere ad assicurare l'efficienza della amministrazione regionale.

Il dipendente può contestare direttive impartitegli quando le ritenga manifestamente illeggittime.

Egli è tenuto, nondimeno, salvo che venga violata la legge penale, ad eseguirle ove esse siano reiterate per iscritto. In tale ipotesi il dipendente è esente da responsabilità civile o amministrativa.

Art. 38.

Valutazioni

Allo scadere di ogni biennio la giunta e, per il personale del consiglio, l'ufficio di presidenza delibera uno schema per la valutazione delle attività e delle attitudini del personale al fine di verificare l'efficienza dell'organizzazione ed eventualmente predisporre una differente dislocazione del personale nei servizi e negli uffici.

Detto schema viene trasmesso attraverso gli uffici competenti a ciascun dipendente che lo compila aggiungendo osservazioni sul metodo di lavoro.

Il dipendente consegna lo schema compilato al responsabile del proprio settore, che, in contradditorio col primo, appone le proprie osservazioni e l'espressione dell'eventuale dissenso del dipendente sulle medesime.

Il rapporto si conclude con l'espressione «ha meritato» ovvero «non ha meritato».

I responsabili del settore trasmettono i rapporti relativi all'attività propria e dei dipendenti che con essi collaborano all'organo politico cui il settore è collegato.

Spetta al medesimo organo il giudizio sull'attività dei responsabili di settore.

Lo schema viene quindi trasmesso all'ufficio per gli affari del personale, rispettivamente della giunta o del consiglio, che ne trattiene copia per l'aggiornamento dei fascicoli personali ed i piani di formazione ed aggiornamento.

Art. 39.

Commissione per gli affari del personale

Entro due mesi dall'inizio di ciascuna legislatura e per la durata della stessa, la giunta nomina la commissione per gli affari del personale.

Detta commissione è composta di:

due membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti designati dalla giunta;

quattro membri effettivi e quattro supplenti eletti dal Consiglio con voto limitato a tre;

tre membri effettivi e tre supplenti nominati dalla giunta su designazione delle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori.

La commissione per gli affari del personale formula proposte per il buon andamento dei servizi, per la formazione e l'aggiornamento del personale regionale e cura l'informazione dei dipendenti regionali sulle attività di loro interesse.

La commissione, inoltre, esprime alla giunta o all'ufficio di presidenza il suo parere sui ricorsi presentati dai dipendenti in ordine a provvedimenti ritenuti lesivi dei diritti e interessi attinenti il loro stato giuridico entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento.

La commissione può richiedere ai competenti uffici della Regione gli atti e i documenti che ritenga necessari per la propria decisione.

I ricorsi vengono decisi dalla giunta o dall'ufficio di presidenza entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Art. 40.

Fascicolo personale

Ciascun dipendente può prendere visione, in ogni tempo, del fascicolo personale tenuto presso il competente ufficio della giunta o del consiglio regionale e contenente tutta la documentazione relativa al rapporto di impiego.

La documentazione consiste principalmente in atti comprovanti la preparazione tecnica e professionale, la nomina, lo stato giuridico, il trattamento economico, le mansioni ed eventuali mutamenti di queste, i trasferimenti, i comandi, le valutazioni periodiche di cui all'art. 38, i provvedimenti disciplinari e le decisioni giurisdizionali relative ad essi, nonchè le dichiarazioni dell'interessato in ordine all'inserimento di atti eventualmente pregiudizievoli.

L'amministrazione può attenersi solo a quanto è contenuto nel fascicolo e riportato nell'indice di questo.

Art. 41.

Bollettino del personale

Ai provvedimenti di amministrazione del personale, con esclusione delle sanzioni disciplinari e delle valutazioni periodiche, viene data pubblicità in apposito Bollettino a cura degli uffici per gli affari del personale, da distribuirsi periodicamente in ogni unità organizzativa.

Art. 42.

Missioni

Nell'interesse della Regione ed al fine di assicurare il migliore funzionamento dell'attività, il dipendente può essere inviato fuori sede in missione.

Decide delle missioni inerenti all'espletamento dei compiti dell'ufficio il dirigente del settore in cui il dipendente collabora.

Per i dipendenti dirigenti di settore decide l'organo politico con cui direttamente collaborano.

Art. 43.

Comando

Il comando di personale della Regione presso gli enti ai quali viene delegato l'esercizio di funzioni regionali è effettuato con provvedimento della giunta adottato, per il personale del consiglio, su conforme deliberazione dell'ufficio di presidenza in modo da contemperare le esigenze di servizio con quelle del dipendente, sentite le organizzazioni regionali confederali dei dipendenti dell'ente Regione.

La durata del comando è stabilita nell'atto che lo dispone e non può essere superiore ad un anno; alla scadenza, dovrà essere emesso un provvedimento di revoca o di trasferimento.

In casi eccezionali il comando potrà essere rinnovato per un periodo non superiore ad un anno.

Oltre che per l'esercizio di funzioni delegate il comando è previsto per l'esecuzione di progetti particolari.

Il prospetto organico e l'elenco dei comandati è pubblicato periodicamente ed affisso in luogo accessibile a chiunque.

Art. 44.

Trasferimenti

I trasferimenti del personale da una sede all'altra sono disposti dal presidente della giunta su proposta del membro incaricato per gli affari del personale, a domanda e d'ufficio, in modo da contemperare le esigenze di servizio con quelle del dipendente, d'intesa con l'assessore competente e sentite le organizzazioni regionali confederali dei dipendenti dell'ente Regione.

Per il personle del consiglio si applica il terzo comma dello art. 2, sentite sempre le organizzazioni dei lavoratori di cui al comma precedente.

Titolo V

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 45.

Onnicomprensività

Il trattamento economico del personale si ispira al principio della onnicomprensività e della progressione economica orizzontale.

Eventuali indennità e compensi ai dipendenti per funzioni ed ogni altra attività all'esterno della Regione, sono direttamente versati dagli enti debitori alla tesoreria della Regione e compresi alla voce « Entrate » del bilancio.

Art. 46.

Riesame dello stato giuridico ed economico

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente alla scadenza di ogni triennio, si esamineranno le questioni attinenti allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività e di quiescenza del personale regionale. All'esame dei problemi parteciperanno le organizzazioni regionali confederali dei dipendenti dell'ente Regione.

Art. 47.

Composizione della retribuzione - Progressione economica

La retribuzione spettante ai dipendenti si compone:

del trattamento economico lordo annuo relativo a ciascuna qualifica indicata nell'allegato *B*;

della tredicesima mensilità da corrispondersi al sedici dicembre di ogni anno, in misura di un dodicesimo dello stipendio annuo;

delle quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato;

della indennità integrativa speciale, nella misura stabilita per i dipendenti dello Stato.

Nell'ambito di ciascuna qualifica il dipendente beneficia di aumenti biennali illimitati, pari ciascuno al 2,50 per cento della retribuzione di base e di quattro classi di stipendio da fruire al compimento del quinto, dodicesimo, ventesimo e trentesimo anno di anzianità, pari rispettivamente al 12 per cento, all'11 per cento, al 7 per cento e al 5 per cento della stessa retribuzione.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore è subordinato alla prestazione del servizio senza demerito ai sensi del precedente art. 38.

Detto passaggio sarà ritardato di un anno per ogni valutazione di demerito.

Art. 48.

Determinazione del valore orario e giornaliero

Il valore orario della retribuzione è determinato in base al seguente rapporto: stipendio annuo in godimento più scatti e classi stipendiali ed eventuale indennità diviso per il numero delle ore di servizio settimanale moltiplicate per cinquantadue.

Il valore giornaliero della retribuzione si ottiene moltiplicando il valore orario per la media delle ore di servizio giornaliero dei giorni lavorativi della settimana.

Art. 49.

Benefici agli ex combattenti ed assimilati

A favore del personale combattente ed assimilati sono estesi i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, secondo le modalità e i termini nella stessa fissati.

Art. 50.

Orario di lavoro - Lavoro straordinario

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali. Le modalità del suo svolgimento vengono determinate con regolamento in base agli accordi sindacali.

L'eventuale prestazione in eccedenza al normale orario di lavoro viene consentita con provvedimento della giunta o dello ufficio di presidenza, secondo le rispettive competenze, per lo svolgimento dei compiti specifici da eseguirsi entro tempi determinati, sentite le organizzazioni regionali confederali dei dipendenti dell'ente Regione.

La retribuzione oraria del lavoro straordinario viene determinata calcolando le seguenti maggiorazioni sul valore orario della retribuzione con esclusione degli scatti:

del 15 per cento per il lavoro straordinario diurno (prestato fino alle ore 20);

del 25 per cento per il lavoro straordinario diurno prestato nei giorni festivi e per quello prestato nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo).

Art. 51.

Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza

Il personale regionale è obbligatoriamente iscritto:

a) ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL);

b) ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL);

c) ai fini del trattamento di assistenza, all'Ente nazionale di previdenza dei dipendenti degli enti di diritto pubblico (ENPDEDP).

Art. 52.

Trattamento di missione

Al personale inviato in servizio fuori sede, in località sita nella Regione e posta a non meno di 15 km di distanza dalla propria sede di lavoro, compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta nella seguente misura per ogni giorno e per frazioni eccedenti le otto ore:

dirigente di settore	L. 13.500
funzionario	» 13.000
collaboratore	» 11.000
assistente	» 10.500
agente tecnico	» 9.000
commesso	» 9.000
operaio	» 9.000

Per ogni altro criterio e modalità non previsti dal presente articolo si applica la normativa relativa al trattamento di missione dei dipendenti dello Stato.

Titolo VI

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 53.

Sanzioni

Il dipedente che viola i doveri d'ufficio è soggetto alle seguenti sanzioni:

censura;

sospensione dal servizio e dallo stipendio;

destituzione.

Art. 54.

Censura

Il dipendente che nell'adempimento dei compiti d'ufficio sia incorso in non gravi infrazioni o negligenze è soggetto a censura motivata con atto scritto del membro di giunta preposto al settore cui il dipendente appartiene.

Per i dirigenti di settore provvede il presidente della giunta.

Per il personale addetto agli uffici del consiglio provvede il presidente del consiglio regionale.

Art. 55.

Sospensione dal servizio e dallo stipendio

La sospensione del dipendente dal servizio e dallo stipendio per un periodo non superiore a trenta giorni è prevista nei seguenti casi:

grave negligenza o inosservanza dei doveri d'ufficio;

irregolarità nella trattazione delle pratiche affidategli;

comportamento gravemente offensivo nei confronti di chiunque abbia rapporti con il dipendente a cagione del suo ufficio;

reiterazione delle mancanze di cui all'articolo precedente per le quali nel corso del medesimo anno sia già stata inflitta censura per due volte.

La durata della sospensione è aumentata fino a un massimo di sei mesi nel caso di recidiva nelle mancanze previste al comma precedente.

La sospensione comporta, altresì, nell'ipotesi di cui al secondo comma, il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio.

Tutti gli effetti della sospensione cessano trascorsi due anni dalla data indicata nell'atto con cui viene irrogata la sanzione.

Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo è concesso un assegno alimentare non superiore alla metà dello stipendio oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Art. 56.

Destituzione

Il dipendente è destituito dall'impiego:

dopo essere incorso più di due volte nella sospensione di cui all'art. 55;

per violazione dolosa dei doveri d'ufficio con grave pregiudizio dell'amministrazione regionale, di altri enti o di privati;

per richiesta o accettazione di compensi relativi alle funzioni di cui al secondo comma dell'art. 45;

in conseguenza di giudicato penale da cui derivi l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 57.

Competenza in materia di sanzioni

Il presidente della giunta irroga le sanzioni previste agli articoli 55 e 56 in conformità del parere espresso dalla commissione disciplinare, salvo che intenda discostarsene in senso più favorevole all'interessato, con decisione motivata.

Per il personale del consiglio, il potere di cui al precedente comma è esercitato dall'ufficio di presidenza.

Art. 58.

Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si instaura con la comunicazione della contestazione del fatto al dipendente.

Il dipendente ha venti giorni per produrre memorie ed osservazioni.

Scaduti i venti giorni l'amministrazione fissa la data di trattazione orale davanti alla commissione di disciplina, nella quale il dipendente ha diritto di farsi assistere da un difensore e da un rappresentante sindacale di sua fiducia.

Entro venti giorni dalla data dell'ultima seduta di discussione, la commissione di disciplina esprime il proprio parere che viene comunicato all'organo decidente e al dipendente.

Art. 59.

Commissione di disciplina

La commissione di disciplina si compone di:

tre membri della giunta designati dalla stessa, di cui uno con funzioni di presidente, e tre supplenti;

tre membri del consiglio regionale e tre supplenti eletti dal consiglio medesimo con voto limitato a due;

tre membri effettivi e tre supplenti nominati dalla giunta su designazione delle organizzazioni regionali confederali dei dipendenti dall'ente Regione.

La nomina della commissione avviene entro sessanta giorni dalla elezione della giunta con decreto del presidente della medesima.

I componenti della commissione possono essere ricusati nelle ipotesi stabilite e con le modalità previste dall'art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Titolo VII

CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Art. 60.

Cessazione del rapporto

Il rapporto di impiego con la Regione cessa per:

collocamento a riposo a domanda o d'ufficio;
dimissioni volontarie;
decadenza;
dispensa.

Art. 61.

Collocamento a riposo

E' obbligatorio il collocamento a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il dipendente compie il 65° anno di età.

Il collocamento a riposo avviene inoltre a domanda dello interessato, da presentarsi alla giunta almeno trenta giorni prima della data in cui si intende lasciare il servizio e comunque non prima del compimento del 19° anno, sei mesi ed un giorno di servizio utile a pensione.

Per il personale del consiglio, la giunta adotta i provvedimenti su conforme deliberazione dell'ufficio di presidenza.

Per i dipendenti i quali per causa di servizio contraggono infermità non più compatibili con l'ulteriore espletamento dei compiti loro affidati, il diritto al pensionamento è assicurato secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 62.

Dimissioni volontarie

Il dipendente può, in qualunque momento, dimettersi dal servizio.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.

Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per motivi di servizio, comunque non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 63.

Decadenza

Il dipendente, oltre al caso previsto all'art. 17 decade dallo impiego:

a) qualora abbia perso la cittadinanza italiana o il godimento dei diritti civili e politici;

b) quando non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli o si assenti senza giustificato motivo per un periodo non inferiore a quindici giorni;

c) quando si accerti la falsità di documenti prodotti per l'assunzione all'impiego;

d) qualora non accetti il trasferimento o le nuove mansioni assegnategli.

Nel caso di assenza ingiustificata di cui alla lettera *b*) e nelle ipotesi previste alla lettera *d*) del presente articolo, la decadenza è disposta previa diffida.

Resta comunque salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 64.

Dispensa

Il dipendente è dispensato dal servizio ove sia accertata l'invalidità permanente ai sensi degli articoli 29 e 30 ed esaurito il periodo di cui agli articoli 26, 29 e 32 della presente legge.

A domanda del dipendente la dispensa può essere disposta prima della scadenza del periodo di aspettativa.

Restano salvi i diritti relativi alla indennità di liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65.

Personale avente titolo all'inquadramento

Ai sensi della presente legge consegue l'inquadramento nel ruolo della Regione:

1) il personale dello Stato e degli enti pubblici trasferito alla Regione a norma dei decreti delegati emanati in applicazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

2) il personale comandato o distaccato, dallo Stato e dagli enti locali soggetti a controllo delle regioni, a seguito di provvedimenti anteriori all'entrata in vigore della presente legge;

3) il personale di cui all'art. 1 della legge regionale 26 giugno 1973, n. 7;

4) il personale di cui all'art. 14 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 8;

5) il personale che presta servizio a seguito di deliberazione del consiglio regionale adottata ai sensi dell'art. 68 dello statuto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, con esclusione dei giornalisti e dei consulenti;

6) il personale proveniente dal disciolto comitato regionale per la programmazione economica che presti servizio presso gli uffici regionali;

7) il personale immesso al servizio della Regione con deliberazione n. 1255 in data 19 aprile 1974 della giunta regionale;

8) il personale che sarà trasferito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

9) il personale che presta servizio presso il consiglio regionale, almeno dal 1° gennaio 1974, in seguito a deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio per i lavori di stenografia di aula;

10) il personale che presta servizio presso il consiglio regionale, almeno dal 1° gennaio 1974, in seguito a deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio, per la registrazione di aula.

Art. 66.

Diritto di opzione

E' riconosciuto il diritto di opzione, per l'inquadramento nel ruolo della Regione, al personale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, nell'ambito della regolamentazione del diritto allo studio.

Detto diritto di opzione è riconosciuto altresì al personale della carriera direttiva utilizzato dalla Regione ai sensi dello art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, semprechè ciò sia previsto dalla normativa statale.

Art. 67.

Personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge

Le norme che precedono si applicano anche al personale trasferito o comandato il cui rapporto con la Regione sia cessato in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge per collocamento a riposo o per morte.

Art. 68.

Estensione dei benefici per il personale trasferito a quello di ruolo comandato - Criteri di inquadramento del personale

I benefici previsti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in favore del personale statale trasferito alla Regione sono estesi prima dell'inquadramento a tutto il personale di ruolo comandato alla Regione.

Tali benefici non sono cumulabili con eventuali promozioni conseguite nel frattempo dal personale comandato nell'ente di provenienza.

L'inquadramento del personale avviene secondo le indicazioni di cui alla allegata tabella *C*.

Art. 69.

Personale distaccato o comunque messo a disposizione della Regione

Il personale distaccato o comunque messo a disposizione della Regione che abbia prestato almeno tre anni di servizio nell'ente di provenienza è inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica avuta nell'ente di provenienza, se in possesso dei requisiti e del titolo di studio previsti dalla presente legge. In mancanza del titolo di studio, è inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto.

Detto personale ove non abbia prestato almeno tre anni di servizio nell'ente di provenienza purchè in servizio alla Regione da data non posteriore al 1° gennaio 1974 è ammesso ad un esame, da espletarsi con le modalità che saranno stabilite con provvedimento del consiglio regionale, per l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica avuta nell'ente di provenienza sempre che sia in possesso dei requisiti e del titolo di studio previsti dalla presente legge. In mancanza del titolo di studio, è ammesso ad un esame per l'inquadramento nella qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto.

Il personale non di ruolo comandato non può comunque essere inquadrato nella qualifica di dirigente di settore.

Art. 70.

Disposizioni particolari

Il personale assunto ex art. 68 dello statuto regionale, quello proveniente dall'ex C.R.P.E. e quello di cui alla legge n. 8 del 14 agosto 1973, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi regionali ad eccezione del limite massimo di età, è inquadrato, a domanda, in una delle fasce funzionali previste dall'art. 2, fino alla fascia di funzionario, tenuto conto del titolo di studio, di specializzazioni, di esperienza professionale, del servizio prestato e delle mansioni svolte presso la Regione e la rispettiva amministrazione di provenienza, risultanti da atti di ufficio.

Le modalità di inquadramento previste nel comma precedente, se più favorevoli, saranno estese al personale trasferito e comandato di cui al precedente art. 65.

Art. 71.

Personale retribuito a fattura

Il persoanale che da data anteriore al 16 ottobre 1974 e fino all'entrata in vigore della presente legge è retribuito a fattura per avere svolto, con carattere di continuità, mansioni di dattilografia, guida automezzi e servizi ausiliari è inquadrato, a domanda, nella corrispondente fascia funzionale, previo accertamento dei requisiti di legge da parte della commissione per l'inquadramento.

Art. 72.

Conferimento di mansioni superiori

Salvi i diritti derivanti dalla normativa statale, il conferimento di mansioni superiori al personale che le abbia effettivamente svolte per almeno un anno può avvenire, a richiesta dell'interessato, su proposta della commissione paritetica di cui all'art. 73 a seguito di accertamento sull'attività svolta e sul servizio reso alla Regione, sempre che le mansioni siano state previamente affidate con atto formale o risultino da atti amministrativi regionali aventi valore di fede pubblica.

Art. 73.

Modalità per l'inquadramento

L'inquadramento del personale di cui all'art. 65 avviene a domanda degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione del personale di cui al n. 1, per il quale l'inquadramento avviene d'ufficio.

Il termine per l'adozione del provvedimento di inquadramento è di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; è competente a disporre in merito la giunta con propria delibera previo parere della commissione paritetica di cui al successivo quarto comma.

Per il personale del consiglio provvede la giunta su conforme deliberazione dell'ufficio di presidenza e sempre previo parere della commissione paritetica.

La commissione è composta del presidente della giunta o di un assessore delegato, che la presiede, di tre consiglieri regionali designati dal consiglio regionale con voto limitato e di tre rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni regionali confederali dei dipendenti dell'ente Regione maggiormente rappresentative. Alle sue riunioni possono essere invitati esperti, senza diritto a voto.

Per quanto concerne il personale in servizio o da assegnare agli uffici del consiglio, si applica il secondo comma dell'art. 2.

L'inquadramento decorre a tutti gli effetti dalla data di assunzione in servizio presso la Regione, salvo che per il personale trasferito dallo Stato e dagli enti di addestramento professionale di cui al precedente art. 65, punto uno, il cui inquadramento decorre, rispettivamente, dal 1° aprile 1972 e dal 1° luglio 1972.

Art. 74.

Provvedimento di inquadramento

Il provvedimento di inquadramento, disposto a norma del precedente articolo, è comunicato personalmente al dipendente.

In tale provvedimento dovranno essere specificatamente indicati:

la qualifica funzionale di inquadramento;
la retribuzione mensile ed annua lorda e netta;
l'anzianità riconosciuta nel ruolo regionale;
le mansioni attribuite;
l'ufficio o il dipartimento regionale cui il dipendente è assegnato.

Avverso il provvedimento di inquadramento è ammessa opposizione da presentarsi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Entro sessanta giorni la giunta decide sull'opposizione, sentita la commissione paritetica di cui al precedente art. 73, e, per il personale del consiglio, su conforme deliberazione dell'ufficio di presidenza.

Art. 75.

Trattamento economico

In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 47, il personale inquadrato a norma dei precedenti articoli beneficia, nell'ambito di ciascuna qualifica, di aumenti biennali illimitati, pari a ciascuno al 2,50 per cento della retribuzione di base e di quattro classi di stipendio da fruire al compimento del quinto, dodicesimo, ventesimo e trentesimo anno di anzianità, pari rispettivamente al 15 per cento al 14 per cento, al 10 per cento ed all'8,50 per cento della stessa retribuzione.

Al personale medesimo viene attribuito pertanto lo stipendio iniziale previsto dalla presente legge per la qualifica in cui viene inquadrato, aumentato di scatti e classi di stipendio, secondo le modalità fissate al precedente comma fino alla copertura dell'anzianità di servizio maturata negli enti di provenienza, che viene riconosciuta secondo le seguenti valutazioni:

100 per cento per il servizio prestato nella carriera corrispondente alla qualifica di inquadramento;

75 per cento per il servizio prestato nella carriera immediatamente inferiore;

50 per cento per il servizio comunque prestato in enti pubblici.

Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata ai sensi del precedente comma, il dipendente goda di un trattamento economico complessivo superiore, anche in virtù degli eventuali benefici previsti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e di cui al precedente art. 68, la differenza viene mantenuta come assegno *ad personam*, pensionabile e riassorbibile con i futuri miglioramenti, ferma restando la progressione economica di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 76.
Corresponsione dei benefici economici

La differenza tra il trattamento economico attribuito dalla Regione e quello in godimento prima dell'inquadramento nei ruoli regionali viene corrisposta con le seguenti modalità:

50 per cento in sede di primo inquadramento;

50 per cento nel successivo esercizio.

Art. 77.
Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza

Si riconosce a tutti gli effetti l'anzianità ed il servizio utile ai fini della pensione, anche riscattati o riscattabili, al personale inquadrato a norma dei precedenti articoli.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione assume, per quanto è di propria competenza, gli oneri di natura assistenziale e previdenziale relativi al trattamento di cui al comma precedente.

Nelle more del perfezionamento della ricostruzione delle singole posizioni assicurative presso la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), la Regione garantisce e liquida a titolo di acconto al dipendente un trattamento complessivo di pensione non inferiore ai nove decimi di quanto la suddetta Cassa pensioni dovrebbe corrispondere, a parità di servizio, ai propri iscritti.

Ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, della indennità di buonuscita e della ricostruzione della posizione assicurativa, i rapporti finanziari relativi al passaggio alla Regione del personale inquadrato a norma dei precedenti articoli saranno regolati in base a successivi accordi tra la Regione, gli enti di provenienza, gli istituti e le casse di assistenza e previdenza.

Art. 78.
Numero dei posti del ruolo unico provvisorio

Il numero dei posti del ruolo unico regionale e la loro ripartizione nei livelli funzionali retributivi saranno definitivamente determinati dalla legge sulla organizzazione degli uffici.

Fino all'entrata in vigore di tale legge, il ruolo unico regionale ha carattere provvisorio. Esso è costituito da 1930 posti distribuiti nei livelli funzionali retributivi come indicato nella tabella *A* allegata.

Qualora i posti previsti nella tabella *A* risultino, per uno o più livelli inferiori al numero dei dipendenti aventi diritto all'inquadramento, si procederà all'inquadramento in soprannumero e ad esaurimento.

Art. 79.
Segreterie particolari

Il presidente della giunta, del consiglio, i vicepresidenti del consiglio e gli assessori, fino a quando non sarà approvata la legge sull'organizzazione degli uffici, potranno avvalersi di segreterie particolari composte di unità appartenenti al ruolo organico.

Dette unità non potranno superare il numero di:

sei per la segreteria del presidente della giunta;

cinque per la segreteria del presidente del consiglio;

due per le segreterie dei vicepresidenti del consiglio;

quattro per le segreterie degli assessori.

Art. 80.
Disposizioni finanziarie

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 2.500.000.000, si provvede, per l'anno 1974, con la disponibilità esistente al cap. 297 « Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione ». A norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64, la disponibilità di bilancio di cui al cap. 297 potrà essere utilizzata nell'esercizio in corso, ferma restando l'attribuzione di detta disponibilità all'esercizio 1974. La competenza della spesa verrà posta a carico dei capitoli 4 e 12 dell'esercizio 1975.

Per il 1975 e per gli anni successivi si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 81.
Entrata in vigore della legge

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 28 marzo 1975

FERRARA

ALLEGATO *A*

CONTINGENTI NUMERICI PROVVISORI DEL PERSONALE

Livelli	Qualifiche	Contingenti
1° livello	Dirigente di settore	65
2° livello	Funzionario	165
3° livello	Collaboratore	430
4° livello	Assistente	450
5° livello	Agente tecnico	520
6° livello	Commesso	280
7° livello	Operaio	20
	Totale	1.930

ALLEGATO *B*

QUALIFICHE, PARAMETRI E LIVELLI RETRIBUTIVI

Qualifiche funzionali	Parametro	Trattamento economico
Dirigente di settore	360	4.500.000
Funzionario	305	3.812.500
Collaboratore	265	3.312.500
Assistente	215	2.687.500
Agente tecnico	175	2.187.500
Commesso	135	1.687.500
Operaio	100	1.250.000

Punto parametrico L. 12.500.

ALLEGATO C

TABELLA DI INQUADRAMENTO

Livello retributivo e funzionale nell'amministrazione regionale	Qualifica di provenienza nell'amministrazione dello Stato (riferimento a: D.P.R. 30-6-1972, n. 748, e D.P.R. 28-12-1970, n. 1077)	Qualifica di provenienza negli enti locali e negli enti pubblici
Dirigente di settore . . .	Direttore di divisione aggiunto e qualifiche superiori.	Qualifiche equiparate o equiparabili a quelle di direttore di divisione aggiunto, in relazione a vigenti disposizioni di legge od ai compiti istituzionali connessi al posto ricoperto negli enti di provenienza, e superiori.
Funzionario	Direttore di sezione.	Qualifiche equiparate o equiparabili a quelle di direttore di sezione, in relazione a vigenti disposizioni di legge od ai compiti istituzionali connessi al posto ricoperto negli enti di provenienza.
Collaboratore	Tutte le qualifiche della carriera di concetto tecnica ed amministrativa.	Tutte le qualifiche della carriera di concetto tecnica ed amministrativa.
Assistente	Tutte le qualifiche della carriera esecutiva tecnica ed amministrativa (qualifica limite inf.: coadiutori princ. 2ª classe ed equiparati).	Tutte le qualifiche della carriera esecutiva tecnica ed amministrativa (qualifica limite inf.: Brig. VV.UU. ed equiparati).
Agente tecnico	Operaio specializzato - autista ed equiparati.	Operaio specializzato - autista VV.UU. ed equiparati.
Commesso	Qualifiche comprese fra custode ed operaio comune.	Qualifiche comprese fra usciere e commesso.
Operaio	Apprendista.	Inserviente ed addetto alle pulizie.

N.B. — Le qualifiche sono quelle riconosciute dopo l'applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(3007)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1975, n. **17**.

Costituzione del comitato provinciale per i trasporti pubblici su strada.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *dell'*11 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso la giunta provinciale è costituito il comitato provinciale per i trasporti pubblici su strada.

Esso è composto:

a) dall'assessore provinciale cui è affidata la materia dei trasporti, in qualità di presidente;

b) dal capo dell'ufficio provinciale trasporti, in qualità di vice-presidente;

c) da un rappresentante per ciascuna comunità comprensoriale e per il capoluogo di provincia;

d) da quattro funzionari della provincia autonoma appartenenti alla carriera direttiva, rispettivamente dell'assessorato all'urbanistica ed al coordinamento territoriale, ai lavori pubblici, alla pubblica istruzione ed al turismo;

e) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, scelti dalla giunta provinciale su designazione delle organizzazioni stesse;

f) da due rappresentanti delle organizzazioni dei concessionari rappresentati in provincia, scelti dalla giunta provinciale su designazione delle organizzazioni stesse.

Partecipa alle riunioni del comitato, con voto consultivo, un rappresentante del servizio giuridico-amministrativo della amministrazione provinciale.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva o di concetto dell'assessorato ai trasporti.

Per tutti i membri del comitato, ad eccezione del presidente, del vicepresidente e del segretario, deve essere nominato un supplente, chiamato a sostituire l'effettivo in caso di assenza od impedimento.

Il comitato può avvalersi, per l'esame di determinati problemi, dell'opera di tecnici ed esperti e sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessati.

Art. 2.

Alla nomina del comitato si provvede con deliberazione della giunta provinciale.

I membri restano in carica per la durata della legislatura del consiglio provinciale.

Ove i componenti cessassero per qualsiasi motivo dalla carica che occupano sono sostituiti.

La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, come è rappresentata nel consiglio provinciale.

Per il funzionamento del comitato si applica la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche, concernenti i membri di commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale.

Il comitato è legalmente costituito con la partecipazione della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità decide il voto del presidente.

Art. 3.

Il comitato provinciale per i trasporti pubblici su strada:

a) esprime, su richiesta dell'assessore al quale è affidata la materia dei trasporti, pareri su qualsiasi problema inerente il settore dei trasporti pubblici su strada.

Il parere è reso obbligatorio:

1) sui programmi e sui piani a qualunque titolo predisposti, riguardanti il settore;

2) sul rilascio o rinnovo delle concessioni;

3) sulla determinazione delle tariffe di esercizio;

b) propone studi e ricerche connessi al settore dei trasporti pubblici su strada;

c) svolge l'attività affidata dalle leggi provinciali in materia di trasporti pubblici su strada.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 21 febbraio 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(2889)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. **18.**

Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonchè di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 26 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

NORMA INTRODUTTIVA

Art. 1.

La legge regionale 15 maggio 1972, n. 5, concernente norme per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, è abrogata.

Relativamente alle competenze concernenti le materie oggetto della presente legge, perdono efficacia le disposizioni contenute nella legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9.

Titolo I

URBANISTICA - EDILIZIA RESIDENZIALE, SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA - ESPROPRIAZIONI

Capo I

Ripartizione delle competenze tra gli organi della Regione

Art. 2.

Nelle materie di cui al presente titolo, al consiglio regionale spetta:

1) emanare gli atti di carattere normativo, ivi compresi gli atti amministrativi che determinano criteri generali di intervento e prescrizioni di massima;

2) approvare:

a) nei casi previsti dalla legge, i bilanci preventivi e le relative variazioni ed i bilanci consuntivi degli enti, aziende e consorzi i cui atti non sono sottoposti all'organo regionale di controllo, nonchè i documenti programmatici e le relazioni ad essi allegate;

b) i piani territoriali di coordinamento e relative varianti di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

c) i piani urbanistici delle comunità montane e relative varianti di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

d) i piani paesistici e relative varianti indicati nello art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

e) i programmi di localizzazione previsti dall'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

3) provvedere:

a) alle nomine spettanti alla Regione presso enti, aziende, consorzi, commissioni e comitati quando espresse disposizioni non ne attribuiscano la competenza ad altri organi regionali;

b) alla costituzione ed allo scioglimento di enti, aziende e consorzi obbligatori, nonchè di società interregionali in relazione alle materie di cui al presente titolo;

c) alla designazione, nei casi previsti dalla legge, degli organi di amministrazione ordinaria di enti, aziende e consorzi;

d) alle incombenze indicate nella lettera *f*) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

4) definire gli indirizzi politico-amministrativi ai quali dovranno conformarsi gli strumenti urbanistici;

5) autorizzare:

a) la formazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

b) la formazione dei piani regolatori intercomunali e relative varianti di cui all'art. 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

c) la formazione dei piani delle zone da destinare agli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

6) disporre l'elenco dei comuni obbligati alla redazione del piano regolatore generale;

7) indicare le esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare da trasmettere al comitato per l'edilizia residenziale di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

8) adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

9) coordinare ed indicare le priorità delle richieste di finanziamento sul fondo speciale di urbanizzazione, avanzate dai comuni interessati di cui agli articoli 45 e 47 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

10) eleggere i tre membri del consiglio d'amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari operanti su un territorio provinciale con popolazione superiore ad un milione di abitanti, di cui all'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

11) nominare i componenti della commissione tecnica costituita presso ciascun istituto autonomo per le case popolari, ai sensi dell'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

12) designare i rappresentanti della Regione in seno al consiglio d'amministrazione del consorzio regionale degli istituti autonomi per le case popolari, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

13) fornire le indicazioni di cui all'ultino comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

14) determinare le norme tecniche di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

15) esercitare le funzioni di vigilanza, trasferite alla Regione, su enti, aziende e consorzi, fermo restando il potere di iniziativa e di attuazione della giunta di cui all'art. 25 dello statuto.

Art. 3.

Nelle materie di cui al presente titolo, il presidente della Regione:

1) esercita la funzione di rappresentanza istituzionale della Regione;

2) emana:

a) i decreti di nomina sulla base delle designazioni degli organi competenti;

b) nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, gli atti di esecuzione delle determinazioni degli organi competenti in ordine alla costituzione ed allo scioglimento di commissioni e di comitati alle dipendenze dell'amministrazione regionale, o comunque operanti nell'ambito della stessa;

3) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'art. 26 dello statuto;

4) esercita le funzioni:

a) attribuitegli specificatamente dalla presente legge;

b) indicate nel quarto comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

c) indicate nel secondo comma dell'art. 8 della legge 27 giugno 1974, n. 247;

d) delegate espressamente dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della presente legge;

5) stipula le convenzioni previste dagli articoli 4, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Al presidente della Regione spettano altresì le attribuzioni conferitegli dalle vigenti disposizioni.

Gli atti di cui al punto 2) possono essere delegati dal presidente ai singoli componenti della giunta.

Art. 4.

La giunta esercita, nelle materie di cui al presente titolo, le funzioni trasferite o delegate non attribuite alla competenza del consiglio o del presidente della Regione, previste specificatamente in articoli della presente legge.

Spetta, comunque, alla giunta:

1) approvare:

a) i piani regolatori generali e relative varianti di cui all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

b) i regolamenti edilizi ed i programmi di fabbricazione e relative varianti, di cui all'art. 36 della citata legge urbanistica;

c) le convenzioni-tipo da stipularsi per categoria di interventi, ai sensi degli articoli 4, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

d) i piani dei comuni o loro consorzi, per le zone da destinare agli insediamenti produttivi previsti dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

e) le deliberazioni dei consigli comunali indicanti la scelta delle aree per la costruzione di asili-nido non in conformità alle previsioni urbanistiche vigenti comunali. Tale approvazione costituisce variante al piano regolatore generale o al piano di fabbricazione vigente o adottato e comporta, altresì, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonchè l'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori;

f) i piani di zona di edilizia economica e popolare e loro varianti di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

g) i piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali di cui all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

2) predisporre:

a) i piani paesistici previsti dall'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

b) i piani territoriali di coordinamento previsti dallo art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

c) i programmi di localizzazione di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

3) autorizzare la presentazione di varianti ai piani regolatori comunali generali;

4) rilasciare:

a) i nulla-osta all'autorizzazione comunale di piani di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

b) i nulla-osta alle licenze in deroga ai piani regolatori generali ed ai regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione, di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;

5) delimitare i centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

6) richiedere ai comuni, ai sensi del terzo comma dello art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'adozione delle deliberazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;

7) costituire i consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione dei piani di zona consortili a norma dello ultimo comma dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

8) nominare il presidente e, ove richiesto dai vigenti statuti, il vice-presidente degli istituti atuonomi per le case popolari, nonchè il componente del collegio sindacale con funzioni di presidente, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971 n. 865;

9) intervenire sulla base dei ricorsi di cui al nono comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e provvedere a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 32 della legge stessa;

10) adottare, a norma dell'art. 2 della legge 27 giugno 1974, n. 247, i provvedimenti necessari per la nomina di un commissario cui spetta procedere agli adempimenti previsti dall'art. 1 della stessa legge;

11) disporre la sospensione dei lavori prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1902;

12) esercitare:

a) le attività relative al censimento dei fabbisogni abitativi ai sensi dell'art. 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) i poteri trasferiti alla Regione di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, relativamente alle violazioni ed illegittimità inerenti ai piani urbanistici nonchè alle vigenti norme urbanistiche;

c) le attribuzioni di cui all'art. 29 ed al secondo comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

d) le funzioni conferite genericamente alla Regione dai decreti del Presidente della Repubblica n. 1035 e 1036 del 30 dicembre 1972, eccetto quelle attribuite specificatamente al consiglio regionale ed al presidente della giunta dai medesimi decreti, nonché dal precedente art. 2.

Le funzioni amministrative di competenza della giunta, di cui ai precedenti commi, possono essere da quest'ultima delegate al presidente o a singoli componenti della giunta stessa, sulla base delle direttive da questa deliberate.

Spetta al presidente della giunta il coordinamento delle funzioni delegate.

Art. 5.

I compiti attribuiti agli uffici tecnici erariali dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, al fine della erogazione da parte del comune della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo stesso, sono demandati alle commissioni provinciali di cui all'art. 11 della presente legge.

I comuni richiederanno direttamente alle citate commissioni le valutazioni di cui sopra.

Art. 6.

Il consiglio e la giunta, nei casi previsti dal successivo art. 33, adottano i provvedimenti di loro competenza sentita la 1ª sezione del comitato consultivo regionale di cui al successivo art. 29, oppure la medesima sezione in formazione ridotta, di cui all'art. 32, secondo le rispettive attribuzioni.

Il consiglio e la giunta possono chiedere il parere del predetto organo consultivo in ordine a qualsiasi altro argomento attinente alle materie contemplate nel presente titolo.

La giunta provvede in ordine all'approvazione dei piani regolatori generali e delle relative varianti, sentita anche la competente commissione consiliare.

Su richiesta del presidente della Regione, i provvedimenti di competenza della giunta regionale, a norma dell'art. 4 della presente legge, possono essere sottoposti anche al parere della competente commissione consiliare.

Il consiglio regionale può disporre che le competenti commissioni consiliari collaborino, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, dello statuto, nella elaborazione dei singoli provvedimenti di competenza della giunta.

Art. 7.

Gli elenchi degli strumenti urbanistici presentati per l'approvazione e di quelli approvati sono pubblicati, con periodicità almeno trimestrale, sul Bollettino ufficiale della Regione ai soli fini statistici ed informativi.

Capo II

Delega di esercizio delle funzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

Art. 8.

Fermo restando quanto prescritto dal successivo art. 9, l'esercizio delle funzioni espropriative per quanto attiene alle opere di pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, con esclusione delle opere indicate nel successivo art. 10, è delegato ai presidenti delle amministrazioni provinciali.

Art. 9.

I sindaci dei comuni, i presidenti delle amministrazioni provinciali, i presidenti delle comunità montane, i presidenti dei consorzi comunali per le opere di loro competenza, nonchè i sindaci dei comuni per le opere dei soggetti anche non territoriali sono delegati ad adottare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili sia per l'esecuzione di misure e rilievi sia per la redazione di stati di consistenza, nonchè i provvedimenti di nomina di tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra, da scegliersi anche tra funzionari dell'amministrazione che conferisce l'incarico.

E' altresì delegata ai medesimi l'autorizzazione all'occupazione temporanea e d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere di cui al precedente comma, ove sia stata già dichiarata l'urgenza ed indifferibilità dei lavori od essa discenda dalla legge o dall'approvazione dei relativi progetti.

Art. 10.

Restano riservate alla Regione ed esercitate dal presidente della giunta regionale le funzioni espropriative, ivi compresi i provvedimenti di accesso e di occupazione temporanea ed urgente, attinenti alle opere regionali nonché a quelle dello Stato, ove esse siano delegate alle Regioni.

Dette funzioni amministrative possono essere delegate ad un componente della giunta regionale.

Il consiglio regionale potrà delegare le predette funzioni, in casi particolari, al presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio.

Art. 11.

La determinazione definitiva delle indennità di esproprio o di occupazione d'urgenza, già di competenza degli uffici tecnici erariali, pur essa trasferita alle Regioni a norma del citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è attribuita ad una speciale commissione provinciale competente per territorio e così costituita:

a) dal presidente dell'amministrazione provinciale oppure da un assessore dal medesimo delegato;

b) dall'ingegnere-capo dell'ufficio tecnico dell'amministrazione provinciale;

c) da tre collaboratori regionali esperti in materia di urbanistica, edilizia ed agricoltura e foreste, nominati dalla giunta regionale;

d) da tre esperti in materia di estimazione di immobili, nominati dal consiglio provinciale con votazione limitata a due nomi.

Il presidente della commissione può fare intervenire, di volta in volta, alle adunanze, senza diritto di voto, tecnici particolarmente esperti in speciali problemi.

La determinazione definitiva dell'indennità verrà comunicata dalla commissione direttamente all'ente espropriante.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, relativamente alle modalità procedurali ed alle impugnative nei confronti delle decisioni della commissione, si applicano le norme all'uopo contenute negli articoli 15, 19 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, intendendosi sostituito il presidente dagli organi di cui agli articoli 9 e 10 per le ipotesi previste dagli articoli medesimi.

Art. 12.

Nel corso della delega il consiglio regionale può emanare direttive vincolanti riguardanti le funzioni delegate.

Compete altresì alla giunta regionale impartire direttive di massima agli enti delegati. Tali direttive potranno essere vincolanti solo ove conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare.

Le direttive di carattere vincolante della giunta o del consiglio saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le funzioni stesse dovranno essere esercitate rispettando, inoltre, le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 13.

I provvedimenti espropriativi saranno comunicati alla Regione ed altresì pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14.

In caso di persistente inerzia degli organi delegati, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, può invitare gli stessi a provvedere entro sessanta giorni, decorsi i quali la giunta adotta in via sostitutiva i singoli atti.

Art. 15.

Il consiglio regionale disporrà annualmente i rimborsi per le spese eventualmente sostenute dagli enti ai quali appartengono gli organi delegati ai sensi del presente capo.

Art. 16.

La data di inizio dell'esercizio delle funzioni delegate verrà disposta con decreti del presidente della giunta regionale.

A partire dalla data fissata da detti decreti, le pratiche espropriative di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10 verranno trasmesse dagli enti interessati direttamente agli organi delegati competenti.

Art. 17.

Gli organi di cui al presente capo, per l'esercizio delle funzioni delegate, potranno anche avvalersi degli uffici del genio civile compatibilmente con le funzioni ad essi attribuite dallo art. 37 della presente legge.

Titolo II

VIABILITA', ACQUEDOTTI, LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE

Capo I

Ripartizione delle competenze tra gli organi della Regione

Art. 18.

Nelle materie di cui al presentè titolo, spettano al consiglio regionale le attribuzioni indicate ai punti 1, 2*a*), 3*a*), 3*b*), 3*c*) e 15) del precedente art. 2.

Spetta inoltre al consiglio:

approvare i piani ed i programmi di investimenti in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici d'interesse regionale;

destinare i finanziamenti necessari per l'attuazione di tali piani e programmi;

esprimere parere sui programmi generali degli interventi di competenza statale;

adottare i provvedimenti di riconoscimento degli abitati da consolidare o da trasferire;

adottare i provvedimenti relativi alla classificazione e declassificazione di strade regionali.

Art. 19.

I pareri richiesti alla Regione da organi e amministrazioni statali, relativi a programmi settoriali od a singoli affari, opere o questioni nelle materie di cui al presente titolo, vengono formulati dalla giunta a meno che il consiglio regionale entro venti giorni dalla comunicazione, alla presidenza del consiglio stesso, dell'oggetto da parte della giunta medesima, non decida di avocare a sè l'espressione dei pareri medesimi, fermo restando quanto previsto dalla lettera *l*) del successivo art. 21.

A tal fine la presidenza del consiglio regionale, a sua volta, comunicherà l'oggetto ai singoli consiglieri entro cinque giorni dalla ricezione.

Art. 20.

Nelle materie di cui al presente titolo, spettano al presidente della Regione le medesime attribuzioni indicate ai punti 1, 2*a*), 2*b*) e 3) dell'art. 3. Nelle stesse materie il presidente stipula i contratti e le convenzioni per conto della Regione. Gli atti di cui alle lettere 2*a*), 2*b*) e 3) del citato art. 3, nonchè la stipula dei contratti e delle convenzioni di cui al presente articolo, possono essere delegati dal presidente a singoli componenti della giunta.

Art. 21.

La giunta esercita, nelle materie di cui al presente titolo, le funzioni trasferite o delegate esercitate dal provveditorato regionale alle opere pubbliche, le funzioni delle commissioni provinciali per l'edilizia scolastica di cui all'art. 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, nonchè le altre funzioni trasferite o delegate, già esercitate da qualsiasi altro organo centrale o periferico dello Stato, non attribuite alla competenza del consiglio o del presidente della regione in base ai precedenti articoli 18, 19 e 20.

Spetta, comunque, alla giunta:

a) formulare le proposte relative ai piani e programmi di investimenti di competenza del consiglio, nonchè le proposte relative alle conseguenti destinazioni di finanziamenti;

b) consentire, a richiesta degli enti interessati e nei casi di sopravvenuta e accertata necessità, una diversa utilizzazione dei contributi loro assegnati, nei casi in cui le rettifiche non comportino variazioni all'entità dei contributi concessi nè alla specie degli interventi programmati nè alle finalità delle opere da realizzare nè all'imputazione della spesa su altro capitolo del bilancio regionale;

c) approvare i progetti di qualsiasi importo relativi ad opere di competenza diretta della Regione da eseguire in gestione diretta o con il sistema della concessione, provvedendo

in quest'ultimo caso anche all'affidamento dei lavori all'ente concessionario mediante apposita convenzione. Nel caso di progetti superiori a L. 300.000.000, la giunta adotta le proprie determinazioni sentito il parere della II sezione del comitato consultivo regionale di cui al successivo art. 29. Detto parere non è richiesto, salvo diversa determinazione della giunta, per i progetti inferiori a tale importo, i quali saranno comunque vistati, ai fini della congruità tecnica, finanziaria e funzionale, dai responsabili degli uffici tecnici regionali competenti;

d) approvare i progetti predisposti dagli enti locali attuatori, relativi ad opere pubbliche per la cui esecuzione sia stata disposta la concessione del contributo regionale, nei soli casi di opere di carattere comprensoriale aventi rilevante interesse regionale e per le quali il consiglio, su proposta della giunta, all'atto della formazione del programma degli interventi abbia espressamente richiesto tale approvazione. In questi casi, sui progetti degli enti attuatori sarà previamente acquisito il parere della II sezione del comitato consultivo regionale di cui al successivo art. 29;

e) disporre la formale concessione dei contributi regionali agli enti beneficiari sulla base delle sole deliberazioni, divenute esecutive, di approvazione dei progetti adottati da parte degli enti medesimi senza procedere ad ulteriore approvazione dei progetti stessi, salvo i casi previsti nella precedente lettera *d*);

f) approvare i progetti di qualsiasi importo relativi ad opere pubbliche attinenti alla bonifica integrale e montana ed alle altre materie indicate all'art. 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, da eseguire in gestione diretta o con il sistema della concessione e provvedendo in quest'ultimo caso anche all'affidamento dei lavori all'ente concessionario mediante apposita convenzione. Nel caso di progetti superiori a L. 300.000.000, la giunta adotta le proprie determinazioni sentito il parere della II sezione del comitato consultivo regionale di cui al successivo art. 29. Detto parere non è richiesto, salvo diversa determinazione della giunta, per i progetti inferiori a tale importo, i quali saranno comunque vistati, ai fini della congruità tecnica, finanziaria e funzionale, dai responsabili degli uffici tecnici regionali competenti;

g) adottare i provvedimenti relativi alla classificazione e declassificazione di strade costituenti la viabilità locale e provinciale;

h) approvare gli interventi e le opere connessi con il consolidamento e trasferimento di abitati, in esecuzione dei relativi provvedimenti di riconoscimento adottati dai competenti organi statali anteriormente al 1° aprile 1972 o dal consiglio regionale a norma del precedente art. 18;

i) adottare, in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale, i provvedimenti inerenti alle funzioni amministrative delegate alla Regione a norma dell'art. 13, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

l) esprimere ai competenti organi statali i pareri di competenza regionale relativi a singoli affari, opere o questioni nelle materie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nonchè ai provvedimenti di cui alla lettera *b*) del primo comma dello stesso articolo;

m) autorizzare lavori di pronto intervento in connessione ad eventi calamitosi di carattere non particolarmente grave e nei casi in cui sia identificabile la competenza regionale, nonchè approvare le relative perizie e disporre eventualmente l'esecuzione dei lavori stessi in concessione.

Per le opere di competenza diretta della Regione, da eseguire direttamente, la giunta regionale provvede alla emanazione di tutti gli atti successivi alla approvazione del progetto e connessi alla gestione dei lavori. Essa provvede, tra l'altro, all'approvazione delle perizie di variante e suppletive e dei verbali di nuovi prezzi, alla concessione di proroghe dei termini per l'ultimazione dei lavori, in merito alle vertenze insorte con gli imprenditori in corso d'opera, all'approvazione delle transazioni nonchè alle risoluzioni e rescissioni di contratti.

Per le opere di cui al comma precedente, la giunta regionale provvede anche alla nomina di collaudatori ed alla approvazione degli atti di collaudo.

Per le opere eseguite in concessione ovvero con il contributo regionale i provvedimenti di cui al precedente terzo comma, adottati dagli enti attuatori, non sono soggetti ad approvazione da parte della giunta regionale.

Per le opere in concessione la giunta provvede alla nomina dei collaudatori ed alla approvazione degli atti di collaudo.

Per le opere eseguite con il contributo regionale, la nomina dei collaudatori è di competenza degli enti beneficiari; la giunta procede alla liquidazione dei contributi in via definitiva sulla base delle deliberazioni di approvazione degli atti di collaudo adottate da tali enti, nei limiti delle somme stanziate per le singole opere.

La giunta provvede, altresì, alle liquidazioni a favore delle imprese esecutrici dei lavori in gestione diretta nonchè di quanto spettante agli enti concessionari delle opere affidate in concessione.

La giunta regionale può delegare il presidente o singoli componenti della giunta ad esercitare le funzioni indicate nei commi precedenti, secondo le direttive deliberate dalla giunta stessa.

Spetta comunque al presidente il coordinamento delle suddette funzioni delegate.

I provvedimenti di approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al presente titolo, adottati dalla giunta regionale o, su delega, dal presidente o da singoli componenti della giunta medesima, comportano la dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità e urgenza delle opere stesse.

Art. 22.

All'erogazione dei contributi in capitale a favore degli enti attuatori, la giunta regionale provvede con le seguenti modalità:

a) 50 per cento previa produzione, da parte degli enti beneficiari, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;

b) 40 per cento previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera *a*);

c) 10 per cento in sede di omologazione degli atti di collaudo.

Con le stesse modalità la giunta provvede alla erogazione del finanziamento per le opere in concessione.

I contributi costanti trentacinquennali in annualità vengono erogati direttamente, per conto degli enti beneficiari dei contributi stessi agli istituti mutuanti a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui, previa acquisizione del verbale di consegna dei lavori o di dichiarazione di inizio degli stessi nel caso di esecuzione in economia diretta. Quando il mutuo sia contratto per durata inferiore ai trentacinque anni, il contributo regionale sarà corrisposto, dalla data di scadenza del mutuo fino alla trentacinquesima annualità, direttamente all'ente mutuatario. Nel caso che i lavori vengano eseguiti senza far ricorso ad apposito mutuo, il contributo in annualità viene corrisposto direttamente all'ente medesimo dal 1° gennaio successivo a quello della data di inizio dei lavori. L'annualità definitiva del contributo regionale viene in ogni caso determinata, in relazione alla spesa accertata e riconosciuta ammissibile, in sede di omologazione dell'atto di collaudo.

Art. 23.

Per le opere eseguite direttamente dalla Regione, la giunta regionale provvede alla erogazione dei pagamenti sulla base degli stati di avanzamento redatti dai tecnici incaricati della direzione dei lavori fino al 90% dell'importo contrattuale.

Sono applicabili, senza limite di tempo, all'esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministero del tesoro 25 novembre 1972 e successive proroghe e modificazioni, recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici dei lavori.

Art. 24.

Il consiglio e la giunta regionale, nei casi previsti dal secondo titolo della presente legge, adottano i provvedimenti di loro competenza sentita la II sezione del comitato consultivo regionale, di cui al successivo art. 29.

Il consiglio e la giunta possono chiedere il parere del predetto organo consultivo in ordine a qualsiasi altro argomento di competenza regionale attinente alle materie contemplate nel presente titolo.

Non occorre acquisire un nuovo parere quando si tratta di progetto-stralcio di un progetto generale già approvato.

Capo II
Procedure per l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte degli enti locali

Art. 25.

Le deliberazioni dei comuni, delle province, dei loro consorzi, delle comunità montane e degli enti ospedalieri relative all'approvazione di progetti di opere pubbliche di loro competenza, di qualsiasi categoria, anche se assistite dal contributo o concorso finanziario della Regione, sono esecutive ai sensi dell'art. 130 della Costituzione.

Sui progetti non è richiesto alcun parere nè l'ulteriore approvazione da parte della Regione e dei suoi uffici, salvo quanto previsto nel precedente art. 21, lettera *d*).

Gli enti predetti hanno tuttavia facoltà di richiedere che la II sezione del comitato consultivo regionale, di cui al successivo art. 29, si pronunci sui progetti di opere pubbliche di loro pertinenza. In questo caso, il parere viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta e non ha carattere vincolante.

Il comitato regionale di controllo e le relative sezioni decentrate, di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, trasmettono alla fine di ogni mese alla giunta regionale l'elenco delle opere pubbliche risultanti dalle deliberazioni degli enti locali divenute esecutive nel mese stesso, suddiviso per enti e per categorie di opere.

Art. 26.

L'approvazione dei progetti relativi ad opere e lavori pubblici degli enti locali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, ove tali effetti non siano già previsti dalla vigente legislazione statale o regionale.

Capo III
Norme comuni alle opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti locali

Art. 27.

All'appalto delle opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti locali, di importo non superiore a L. 30.000.000, l'amministrazione regionale e gli enti locali, secondo la rispettiva competenza, in deroga agli articoli 3 e successivi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono provvedere anche in esito a trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa.

Per le opere di importo superiore a L. 30.000.000, le gare di licitazione privata andate deserte possono essere subito rinnovate anche con ammissione di offerte in aumento senza l'obbligo di preventiva pubblicazione; se anche la gara in aumento va deserta si può esperire la trattativa privata.

All'esecuzione delle opere pubbliche di loro competenza, la Regione e gli enti locali possono altresì provvedere in economia diretta.

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, le modalità dell'appalto o dell'esecuzione vengono stabilite dai competenti organi degli enti interessati con deliberazioni esecutive ai sensi di legge.

Art. 28.

Per i lavori pubblici rientranti nella competenza regionale e degli enti locali che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non eccedente cinquanta milioni di lire si può prescindere dall'atto formale di collaudo sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi, purchè detto direttore sia un tecnico iscritto nei ruoli della Regione, delle province, dei comuni o degli altri enti locali al cui demanio o patrimonio appartengono le opere eseguite.

Titolo III
ORGANI CONSULTIVI
UFFICI REGIONALI DEL GENIO CIVILE

Art. 29.

E' istituito il comitato consultivo regionale, con funzioni di consulenza del consiglio e della giunta nelle materie di cui alla presente legge.

Il comitato è articolato in due sezioni:

I sezione per l'urbanistica e l'edilizia pubblica;

II sezione per la viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.

La I sezione può essere convocata in formazione ridotta ai sensi dell'art. 32, per i compiti di cui all'art. 34.

Il comitato è costituito con decreto del presidente della Regione, dura in carica due anni ed ha sede nel capoluogo della Regione.

I componenti sono rieleggibili.

Art. 30.

Ciascuna sezione del comitato consultivo è così composta:

a) da un componente della giunta regionale, dalla stessa designato, con funzioni di presidente. La giunta può designare un altro suo componente che sostituisca il presidente, in caso di assenza o impedimento;

b) da undici esperti nelle materie di competenza di ciascuna sezione, nominati dal consiglio regionale con votazione limitata a sei nominativi;

c) da nove collaboratori regionali, designati dalla giunta regionale, da scegliersi tenuto conto della specifica competenza di ciascuna sezione;

d) da cinque esperti designati dalla sezione regionale della associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.);

e) da due esperti in rappresentanza delle amministrazioni provinciali, designati dalla sezione regionale dell'unione province italiane (U.P.I.).

Il presidente può fare intervenire, di volta in volta, alle adunanze di ciascuna sezione, senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi nonchè collaboratori regionali dei settori interessati.

Il presidente della sezione designerà, tra i componenti la sezione stessa, uno o più relatori sui singoli affari.

Fungerà altresì da relatore, senza diritto di voto, il collaboratore regionale cui sia stata affidata dal presidente medesimo l'istruttoria dell'affare.

Su proposta di uno dei presidenti delle sezioni oppure della maggioranza di una delle sezioni stesse, esse potranno essere convocate in seduta congiunta quando si tratti di deliberare su argomenti di particolare importanza e che interessino sia l'una che l'altra sezione. In tal caso, la seduta delle sezioni congiunte verrà presieduta dal presidente della giunta regionale o dal componente della giunta da lui all'uopo delegato.

Le funzioni di segretario di ciascuna sezione sono esercitate da un collaboratore regionale nominato dal presidente della giunta con il decreto di costituzione; in caso di seduta congiunta, funge da segretario del comitato il segretario della sezione proponente.

Art. 31.

Alle sedute di ciascuna sezione o delle sezioni congiunte sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati da esperti di fiducia, i rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche direttamente interessate agli affari posti allo ordine del giorno.

I presidenti possono altresì invitare alle sedute i rappresentanti di organi od uffici centrali e periferici dello Stato, nonchè di enti e organizzazioni anche comprensoriali i cui compiti risultino comunque connessi con gli argomenti da trattare.

I pareri del comitato e delle sezioni vengono formulati in assenza dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Le adunanze del comitato e delle sezioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti di ciascun consesso ed i pareri sono validi quando siano adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 32.

La I sezione in formazione ridotta è costituita da componenti della I sezione stessa, come segue:

a) dal presidente;

b) da tre esperti in materia urbanistica, di cui due in rappresentanza della maggioranza;

c) da tre collaboratori regionali addetti all'assetto del territorio;

d) da tre esperti scelti fra quelli designati dalla sezione regionale dell'associazione nazionale dei comuni italiani;

e) da un esperto in rappresentanza della sezione regionale dell'unione province italiane.

La predetta sezione ridotta è costituita dal presidente della giunta, contemporaneamente alla nomina dei componenti la I sezione, per quattro periodi semestrali, in modo da assicurare la presenza, in turno semestrale, di ognuno dei componenti della I sezione; alla stessa si applicano tutte le disposizioni contenute nella presente legge, concernenti il funzionamento del comitato consultivo regionale.

Art. 33.

La I sezione del comitato esprime parere:

a) sui piani territoriali di coordinamento previsti dallo art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

b) sui piani regolatori generali e relative varianti, comprese quelle a procedimenti speciali, in quanto connessi ad insediamenti scolastici, universitari ed ospedalieri;

c) sull'estensione dei piani regolatori intercomunali;

d) sui piani urbanistici delle comunità montane;

e) sull'elenco dei comuni soggetti all'obbligo del piano regolatore generale;

f) sui piani regolatori intercomunali e relative varianti;

g) sui piani territoriali paesistici e relative varianti;

h) sulle domande di licenza edilizia in deroga ai piani regolatori generali, ai regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione, nonchè sulle varianti in materia di edilizia ospedaliera, universitaria, scolastica, alberghiera e di poste e telecomunicazioni, comunque previste dalle vigenti leggi;

i) sui regolamenti edilizi, sui programmi di fabbricazione e loro varianti;

l) sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare, ove comportino varianti ai piani regolatori generali od ai piani di fabbricazione;

m) sulle materie di cui all'art. 29 ed al secondo comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 34.

La I sezione in formazione ridotta esprime parere:

1) sui piani di zona di edilizia economica e popolare e relative varianti, ove non comportino varianti ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione;

2) sui piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali comunali, ivi compresi i piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

3) sul rilascio di nulla-osta all'autorizzazione comunale di piani di lottizzazione;

4) sulle materie di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, relativi a violazioni ed illegittimità afferenti piani regolatori generali e programmi di fabbricazione;

5) sugli interventi della Regione in merito ai ricorsi di cui al nono comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed altresì sulla demolibilità di costruzioni abusive di cui allo art. 32 della legge stessa.

Art. 35.

La II sezione del comitato esprime parere:

a) sui progetti, anche di variante e suppletivi, relativi ad opere di competenza diretta della Regione, da eseguire in gestione diretta o con il sistema della concessione, nei casi previsti dal precedente art. 21, lettera *c*);

b) sui progetti relativi ad opere pubbliche di competenza di enti locali a favore delle quali sia stata disposta la concessione di contributi regionali, a richiesta del consiglio regionale, in relazione a quanto previsto dal precedente art. 21, lettera *d*);

c) sui progetti relativi ad opere pubbliche di competenza degli enti locali, eseguite con o senza il contributo regionale, a richiesta degli enti attuatori, in relazione a quanto previsto dal precedente art. 25, terzo comma;

d) sui progetti delle opere previste nel precedente art. 21, lettera *f*), nei casi ivi contemplati;

e) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche, ove di competenza regionale, e sulle domande per proroghe dei termini stabiliti nei disciplinari relativi alle concessioni di dette derivazioni;

f) sulla classificazione e declassificazione di strade, ove i relativi provvedimenti siano di competenza regionale;

g) sui progetti di qualsiasi opera pubblica nei cui riguardi le leggi regionali richiedano il parere della sezione del comitato. In tal caso alle sedute della sezione interverranno, come membri effettivi, collaboratori regionali ed esperti secondo quanto disposto dalle singole leggi regionali.

Art. 36.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici, sono soppressi la sezione urbanistica regionale e gli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Le funzioni istruttorie ed esecutive della sezione e degli uffici predetti sono espletate dagli assessorati competenti.

Art. 37.

Fino all'entrata in vigore delle leggi di delega agli enti locali e della legge che disciplinerà l'organizzazione degli uffici regionali e la loro sfera di competenza, gli uffici del genio civile e gli ingegneri che vi sono preposti esercitano nelle materie di cui al titolo II tutte le attività istruttorie, tecniche ed esecutive dai medesimi svolte quali organi periferici del Ministero dei lavori pubblici alla data del 31 marzo 1972, che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge, nonchè le altre attività che saranno ad essi affidate dalla giunta regionale o dall'assessore da questa delegato.

I predetti uffici esercitano altresì le funzioni istruttorie ed esecutive già demandate alle sezioni autonome del genio civile opere marittime, per quanto riguarda le opere portuali di cui all'art. 2, lettere *f*), *g*), *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

L'ufficio del genio civile di Rimini esercita le proprie funzioni di competenza regionale, ivi comprese quelle relative alla materia delle acque pubbliche, nell'ambito dei comuni compresi nell'omonimo circondario e indicati all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6.

Detto ufficio è posto alle dipendenze funzionali del comitato circondariale di Rimini. All'ufficio di presidenza del comitato medesimo spettano gli stessi compiti attribuiti dalla legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, modificata dalla legge 20 luglio 1973, n. 26, in ordine al personale regionale posto alle dipendenze dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

L'ufficio predetto continuerà comunque ad esercitare le funzioni istruttorie, tecniche ed esecutive di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, nonchè quelle di cui al terzo comma, relativamente alle materie trasferite o delegate alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Art. 38.

Il comitato consultivo regionale o le sue sezioni sono in ogni caso competenti ad esprimere i pareri ed a svolgere altre attribuzioni del consiglio superiore dei lavori pubblici, del comitato tecnico amministrativo, degli ingegneri capi degli uffici del genio civile, dei comitati provinciali e regionali della edilizia scolastica, della sovraintendenza ai monumenti, dei comitati provinciali per la bonifica, del consiglio provinciale di sanità, nonchè quelli di qualsiasi altro organo consultivo, singolo e collegiale, aventi sede presso qualsiasi amministrazione centrale o periferica dello Stato o di altro ente pubblico, ai quali sia demandato dalla vigente legislazione di esprimere pareri sulle materie trasferite o delegate con i decreti delegati disposti in base all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I pareri dei predetti organi consultivi regionali sostituiscono a tutti gli effetti i pareri ed altre attribuzioni dei sopracitati organi, singoli o collegiali.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

Ai componenti del comitato consultivo regionale, che non siano iscritti nei ruoli dell'amministrazione regionale o di enti locali, è corrisposto un gettone di presenza di L. 10.000 per ogni seduta, oltre alle spese di missione.

Art. 40.

Gli strumenti urbanistici nonchè i progetti e gli affari, sui quali prima dell'entrata in vigore della presente legge si siano già pronunciati gli organi consultivi competenti a norma della legislazione vigente, sono approvati dal consiglio o dalla giunta regionale, secondo le rispettive competenze, senza che occorra sottoporli al parere dei nuovi organi consultivi regionali.

Fino a quando gli organi consultivi regionali, previsti dallo art. 29 della presente legge, non saranno stati formalmente costituiti, il consiglio e la giunta regionale si avvarranno degli organi consultivi previsti dalla legislazione statale vigente.

Art. 41.

Fino alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni attribuite ai comitati comprensoriali dall'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, tali funzioni saranno esercitate, secondo le competenze loro conferite, dagli organi regionali indicati nel titolo I della presente legge.

Art. 42.

Agli oneri derivanti all'amministrazione regionale dalla applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio 1975, mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio stesso, dotato di uno stanziamento di L. 50.000.000.

Al finanziamento della spesa prevista dal comma precedente, l'amministrazione regionale provvede mediante prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Negli esercizi successivi al 1975 lo stanziamento necessario, ai fini dell'applicazione della presente legge, verrà determinato con legge in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 marzo 1975

FANTI

(2851)

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. **19**.

Interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti atmosferici e idrici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 26 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, nell'ambito dei suoi compiti statutari di coordinamento e di intervento per la difesa dell'ambiente, integra l'azione di rilevamento che compete alle province contribuendo alla costruzione di reti di monitoraggio provinciali per il rilevamento continuo e la supervisione elettronica centralizzata degli inquinamenti atmosferici e idrici.

A tal fine la giunta propone al consiglio regionale, sentite le amministrazioni provinciali, il piano di massima per la realizzazione progressiva delle reti suddette.

Art. 2.

Per potenziare il rendimento di tali reti provinciali e per esaltarne l'efficacia previsionale ai fini dell'adozione di provvedimenti di prevenzione, la Regione provvede a collegarle con la postazione centrale regionale, concepita e predisposta per l'inserimento nella rete di controllo nazionale non appena questa sarà istituita.

Per quanto concerne l'inquinamento atmosferico, il centro operativo regionale viene posto a disposizione del comitato di cui all'art. 6 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 3.

La Regione è autorizzata anche ad erogare contributi per l'acquisto di stazioni mobili di rilevamento delle concentrazioni di sostanze inquinanti e per l'esecuzione di studi e ricerche sui livelli di inquinamento e sulle loro conseguenze bioecologiche.

Data la scala di utenza di tali mezzi mobili, la concessione dei contributi di cui al comma precedente, è subordinata alla stipulazione di una convenzione per consentire l'utilizzazione delle stazioni mobili anche fuori del territorio dell'ente che ha provveduto all'acquisto.

Art. 4.

In conformità al piano di massima di cui all'art. 1 e tenuto conto delle occorrenze di cui all'art. 3, la giunta sottopone annualmente al consiglio regionale il piano degli interventi da adottare sia come spese dirette che come contributi da erogare in capitale agli enti locali.

In sede di prima applicazione, il piano riguarderà il biennio 1975-76 e sarà approvato contestualmente alla approvazione del piano di massima di cui all'art. 1. A tal fine è autorizzato l'impegno delle somme stanziate dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976.

La erogazione dei fondi verrà disposta con decreto del presidente sulla base degli atti amministrativi attestanti l'avvenuta installazione ed organizzazione dei servizi di rilevazione esposti nei precedenti articoli della presente legge.

Il piano di massima, di cui all'art. 1, ed il piano stralcio per il biennio 1975 e 1976 verranno sottoposti al consiglio regionale entro il 31 ottobre 1975.

Art. 5.

Per le finalità indicate dalla presente legge, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare sui bilanci di previsione degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979 la somma annua di L. 260.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 4, annesso al bilancio di previsione medesimo, in applicazione dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 marzo 1975

FANTI

(2852)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1974, n. **44**.

Proroga dei termini stabiliti dalla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 2.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 15 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini stabiliti dall'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 2, sono prorogati fino al 31 dicembre 1974.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 ottobre 1974

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1974, n. 45.

Contributo al comitato provinciale C.R.I. dell'Aquila per il servizio trasfusionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 15 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al comitato provinciale C.R.I. dell'Aquila è assegnato un contributo di L. 20.000.000 per ciascuno degli anni dal 1974 al 1976 per il servizio trasfusionale.

Art. 2.

All'onere di cui all'articolo precedente si fa fronte come segue:

per l'anno 1974, mediante prelevamento dal cap. 1399 « Fondo di riserva per le spese impreviste »;

per gli esercizi successivi, mediante iscrizione di apposito capitolo di bilancio nei rispettivi stati di previsione di spesa.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 è istituito ed iscritto, nel titolo I — spese correnti: sezione IV azione ed interventi nel campo sociale; rubrica n. ed ospedaliera: categoria V — trasferimenti, ed ospedaliera: categoria V — trasferimenti, il cap. 674 denominato Contributo al comitato provinciale C.R.I. dell'Aquila per il servizio trasfusionale ». con lo stanziamento di L. 20.000.000.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 novembre 1974

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1974, n. 46.

Gettone di presenza e rimborso spese ai componenti il comitato regionale e le sezioni provinciali di controllo sugli atti degli enti locali - Modifiche ed integrazioni dell'art. 10 della legge regionale 14 agosto 1972, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 15 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 14 agosto 1972, n. 13 « Esercizio delle funzioni di controllo nei confronti degli enti locali ed ordinamento del comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo » è soppresso ed è sostituito dai seguenti:

Ai suddetti membri elettivi ed ai presidenti spettano altresì i rimborsi di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1973, n. 35.

Agli altri componenti spettano il gettone individuale previsto dall'art. 1 della citata legge regionale n. 35/1973, nonchè, se dovuto, il rimborso delle spese di trasporto previsto dal secondo comma dell'art. 2 della medesima legge regionale n. 35.

Il rimborso ed il gettone di cui ai precedenti due commi sono dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, presuntivamente determinato in lire 85 milioni per anno, trova capienza per quanto riguarda il 1974, nello stanziamento di cui al cap. 204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 novembre 1974

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1974, n. 47.

Norme transitorie per la garanzia dei mutui degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 15 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti ospedalieri sono autorizzati a rilasciare, a garanzia dei mutui già deliberati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, delegazioni di pagamento a valere, nel limite del 20 %, sull'ammontare delle rette di degenza relative all'esercizio finanziario 1974.

Le suddette delegazioni di pagamento, unitamente a quelle già rilasciate sulle soppresse rette di degenza, sono trasferite sulle somme che la Regione è tenuta a corrispondere agli enti di cui al precedente comma per l'assistenza ospedaliera.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 novembre 1974

DE CECCO

(3189)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751640)